

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

EX D. LGS. 231/2001
Parte Generale

Edizione n. 00	Revisione n. 01	01/04/2014	Copia controllata n. ____
----------------	-----------------	------------	---------------------------

Ragione sociale: Centro Studi Athena
Sede Legale: Via San Francesco, 13
Sede Operativa: Via San Francesco, 13
92018 - Santa Margherita di Belice (AG)
P.IVA 02525220840 – C.F. 92018020849

Diritti di Autore e Clausole di Riservatezza

Il presente documento è di proprietà esclusiva del Centro Studi Athena; tutte le informazioni in esso contenute sono riservate. Il presente documento non può essere copiato o riprodotto, nemmeno parzialmente, senza esplicita autorizzazione scritta da parte della Direzione del Centro Studi Athena.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D. LGS. 231/2001	Edizione 00	Revisione 01
	PARTE GENERALE		2

INDICE

1. INTRODUZIONE AL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001

- 1.1 Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico degli Enti
- 1.2 L'adozione del "Modello di Organizzazione e di Gestione" quale condizione esimente dalla responsabilità amministrativa

2. ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE

- 2.1 Obiettivi perseguiti con l'adozione del Modello
- 2.2 Fasi della costruzione del Modello
- 2.3 Concetto di rischio accettabile
- 2.4 Funzioni del Modello
- 2.5 Struttura del Modello adottato
- 2.6 I principi di controllo
- 2.7 Adozione del Modello

3. L'ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV)

- 3.1 Identificazione dell'Organismo di Vigilanza
- 3.2 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza
- 3.3 Reporting dell'Organismo di Vigilanza verso il Vertice Aziendale

4. FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'OdV

- 4.1 Flussi informativi dell'Associazione verso l'OdV
- 4.2 Flussi informativi dai Responsabili Interni verso l'OdV
- 4.3 Segnalazioni di esponenti aziendali e/o di terzi
- 4.4 Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali

5. FORMAZIONE, INFORMAZIONE PER COLLABORATORI E PARTNER

- 5.1 Formazione del personale
- 5.2 Informazione Collaboratori esterni, Consulenti e Partner

6. SISTEMA DISCIPLINARE

- 6.1 Principi generali
- 6.2 Sanzioni per i lavoratori dipendenti
- 6.3 Misure nei confronti dei dirigenti

7. ALTRE MISURE DI TUTELA

- 7.1 Misure nei confronti di collaboratori e partner

8. VERIFICHE PERIODICHE SUL MODELLO

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D. LGS. 231/2001	Edizione 00	Revisione 01
	PARTE GENERALE		3

1. INTRODUZIONE AL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001

1.1 Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico degli Enti

In data 8 giugno 2001 è stato emanato - in esecuzione della delega di cui all'art. 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300 - il Decreto legislativo n. 231 (dal titolo *"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica"*), che ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni internazionali a cui l'Italia aveva già da tempo aderito:

- *Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995* sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee;
- *Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997* sulla lotta alla corruzione;
- *Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997* sulla lotta alla corruzione.

Tale decreto, come successivamente modificato ed integrato, ha introdotto la nuova disciplina della responsabilità amministrativa dell'Ente collettivo (dotato o non di personalità giuridica) per taluni reati commessi nel proprio interesse o a proprio vantaggio da soggetti (e loro sottoposti) che esercitino (di diritto o di fatto) funzioni di rappresentanza, amministrazione e direzione.

Il legislatore ha pertanto inteso introdurre una responsabilità personale ed autonoma dell'Ente, distinguendola da quella della persona fisica autrice materiale del reato, in forza della quale l'Ente stesso risponde delle conseguenze del fatto illecito con il proprio patrimonio.

Resta inteso che l'Ente non risponde dell'illecito quando lo stesso sia commesso da persona fisica che ha agito nell'interesse proprio o di terzi.

La responsabilità dell'ente non scaturisce dalla commissione da parte dei soggetti appena individuati di qualsivoglia fattispecie criminosa, ma è circoscritta alle ipotesi di reato, previste originariamente dal Decreto e dalle successive modifiche, di seguito elencate:

- a) reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001);
- b) reati in tema di falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis del D.Lgs. 231/2001 e art. 15 legge 23 luglio 2009, n. 99);
- c) alcune fattispecie di reati in materia societaria (art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001);
- d) i reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater del D.Lgs. 231/2001);
- e) i reati contro la personalità individuale (art. 25-quinquies del D.Lgs. 231/2001) e i reati consistenti in pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater 1 del D.Lgs. 231/2001);
- f) i reati di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato (art. 25-sexies del D.Lgs. 231/2001);
- g) i reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001);
- h) i reati così detti transnazionali di cui alla Convenzione e ai Protocolli aggiuntivi delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato (art. 10 della L.16 marzo 2006, n. 146);
- i) i reati di ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648-bis c.p.), impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) (art. 25-octies 231/2001, introdotto dall'art. 63, co. 3 del D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231);
- j) i reati informatici (art. 24-bis del D.Lgs. 231/2001);
- k) reati per delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis. 1 del D.Lgs. 231/2001);
- l) reati per delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25-novies del D.Lgs. 231/2001).

Con riferimento ai reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, essi sono i seguenti:

- Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.);
- Indebita percezione di erogazioni da parte dello Stato (art. 316-ter c.p.);
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, i comma, n. 1 c.p.);

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D. LGS. 231/2001	Edizione 00	Revisione 01
	PARTE GENERALE		4

- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Concussione (art. 317 c.p.).

Con riferimento ai reati in tema di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, essi sono i seguenti:

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- Spendita ed introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

Con riferimento ai cosiddetti reati societari, essi sono i seguenti:

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.);
- Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624, comma 1 e 2, c.c.);
- Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.);
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.) [Articolo aggiunto dalla L. 28 dicembre 2005, n. 262, art. 31];
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.).

Con riferimento ai reati con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, essi sono i seguenti, anche se il Decreto non propone un elenco finito di reati:

- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordinamento democratico (art. 270-bis c.p.);
- Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.);
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.);

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D. LGS. 231/2001	Edizione 00	Revisione 01
	PARTE GENERALE		5

- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 c.p.);
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti contro la personalità dello Stato (art. 302 c.p.);
- Cospirazione politica mediante accordo e cospirazione politica mediante associazione (art. 304 e 305 c.p.);
- Banda armata e formazione e partecipazione e assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (artt. 306 e 307 c.p.);
- Reati di terrorismo previsti dalle leggi speciali: consistono in tutta quella parte della legislazione italiana, emanata negli anni '70 e '80, volta a combattere il terrorismo;
- Reati, diversi da quelli indicati nel codice penale e nelle leggi speciali, posti in essere in violazione dell'art. 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, fatta a New York il 9 dicembre 1999.

Con riferimento ai reati contro la personalità individuale, essi sono i seguenti:

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);
- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater);
- Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.) [aggiunto dall'art. 10, L. 6 febbraio 2006 n. 38];
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);
- Tratta di persone (art. 601 c.p.);
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.).

Con riferimento ai reati consistenti in pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, essi sono i seguenti:

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.).

Con riferimento ai reati di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato, essi sono i seguenti:

- Abuso di informazioni privilegiate (D.Lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 184);
- Manipolazione del mercato (D.Lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 185).

Con riferimento ai reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, essi sono i seguenti:

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- Lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590, terzo comma, c.p.);
- Con riferimento ai reati cosiddetti transnazionali, essi sono i seguenti:
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309);
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

Con riferimento ai reati informatici, essi sono i seguenti:

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D. LGS. 231/2001	Edizione 00	Revisione 01
	PARTE GENERALE		6

- Falsità in un documento informatico pubblico o privato (491-bis c.p.);
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (615-ter c.p.);
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (615-quater c.p.);
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (615-quinquies c.p.);
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (617-quater c.p.);
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (617-quinquies c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (635-bis c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (635-ter c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (635-quater c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (635-quinquies c.p.);
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (640-quinquies c.p.).

Con riferimento ai delitti contro l'industria e il commercio, essi sono i seguenti:

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.);
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.);
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.).

Con riferimento ai delitti in materia di violazione del diritto d'autore, essi sono le fattispecie previste dagli articoli 171, 171 bis, 171 ter, 171 septies e 171 octies della L. 22 aprile 1941, n. 633 e s.m.i.

Ogni eventuale imputazione all'ente della responsabilità amministrativa della commissione di una o più delle suesposte fattispecie di reato, non vale ad escludere quella personale di chi ha posto in essere la condotta criminosa.

L'articolo 9 comma 1 del Decreto individua le sanzioni che possono essere comminate all'ente per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, ovvero:

- 1) la sanzione pecuniaria, che si applica alla quasi totalità delle tipologie di reato, viene determinata utilizzando appositi parametri che assicurano la proporzionalità della sanzione in funzione:
 - a) della gravità del reato
 - b) dell'ammontare del patrimonio dell'azienda;
- 2) le sanzioni interdittive, che non si applicano a:
 - tutti i reati elencati alle lettere c) - reati in materia societaria;
 - reati elencati alla lettera f) - reati di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato;
 - tutti i reati elencati alla lettera l) - reati contro l'industria e il commercio;
 - taluni reati indicati alla lettera b) - reati in tema di falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo);
 - taluni reati indicati alla lettera j) - reati informatici;
- 3) la confisca;

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D. LGS. 231/2001	Edizione 00	Revisione 01
	PARTE GENERALE		7

4) la pubblicazione della sentenza.

In particolare, le “sanzioni interdittive” previste sono:

- I. l’interdizione dall’esercizio dell’attività;
- II. la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito;
- III. il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- IV. l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi;
- V. il divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- VI. il commissariamento (art. 15 del Decreto).

Le sanzioni interdittive sono applicabili, anche in via cautelare, esclusivamente se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- A. l’Ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale, ovvero da soggetti sottoposti all’altrui direzione e vigilanza quando la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- B. in caso di reiterazione degli illeciti.

1.2 L’adozione del “Modello di Organizzazione e di Gestione” quale condizione esimente dalla responsabilità amministrativa

La norma prevede agli artt. 6 e 7 condizioni specifiche per l’esonero dell’Ente dalla responsabilità, distinguendo il caso del reato commesso da soggetti in posizione apicale dal caso del reato commesso da loro sottoposti.

Nell’ipotesi di reati commessi da soggetti in posizione apicale l’Ente non può essere ritenuto responsabile qualora dimostri che:

- l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- abbia affidato il compito di vigilare sul funzionamento, l’osservanza e l’aggiornamento del Modello ad un organismo dell’Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- gli autori del reato abbiano agito eludendo fraudolentemente il Modello di organizzazione e gestione adottato;
- non vi è stata insufficiente o omessa vigilanza da parte dell’organismo deputato al controllo.

Per soggetti in posizione apicale si intendono coloro i quali, pur prescindendo dall’attività nominativamente svolta, rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell’Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché quei soggetti che, anche di fatto, esercitano la gestione e il controllo dell’Ente (membri del Consiglio di Gestione, direttori generali, etc.).

Nell’ipotesi di reati commessi da sottoposti, l’Ente è ritenuto responsabile qualora l’illecito sia stato reso possibile dall’inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza.

Per sottoposti si intendono coloro i quali, pur se dotati di autonomia (pertanto passibili di incorrere in illeciti), sono sottoposti alla direzione ed alla vigilanza dei soggetti apicali. Nella categoria devono essere inclusi anche i lavoratori c.d. parasubordinati, legati all’Ente da rapporti di collaborazione e pertanto sottoposti ad una più o meno intensa attività di vigilanza e direzione da parte dell’Ente stesso.

A corollario di quanto sopra esposto, in ipotesi di giudizio, la responsabilità dell’Ente si presume qualora il

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D. LGS. 231/2001	Edizione 00	Revisione 01
	PARTE GENERALE		8

reato sia stato commesso da soggetti in posizione apicale, mentre l'onere della prova spetta al PM o alla Parte Civile nel caso di reati commessi da sottoposti.

Il Decreto prevede peraltro che il Modello di Organizzazione e gestione da adottare quale condizione esimente risponda a determinati requisiti, modulati in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati riscontrabile nel contesto di riferimento.

Tali requisiti si traducono di fatto nella costruzione di un Modello atto a:

- individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi reati della fattispecie prevista dal Decreto;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D. LGS. 231/2001	Edizione 00	Revisione 01
	PARTE GENERALE		9

2. ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE

2.1 Obiettivi perseguiti con l'adozione del Modello

Il Centro Studi Athena, di seguito denominata anche Associazione, sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nello svolgimento delle proprie attività, a tutela dell'immagine e della propria posizione, a tutela dei propri dipendenti e terzi correlati; ha ritenuto di procedere all'adozione del Modello di organizzazione e di gestione (di seguito denominato "Modello") come previsto dal Decreto Legislativo 231/2001.

Tale iniziativa è stata assunta nella convinzione che l'attuazione del "Modello" possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano in nome e per conto dell'Associazione, affinché gli stessi seguano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel Decreto.

Quale corollario di tale assunto vengono attribuite al Modello le seguenti funzioni primarie:

- ribadire che ogni forma di comportamento illecito è fortemente condannata in quanto contraria, oltre che a specifiche disposizioni di legge, ai principi etico-sociali cui l'Associazione intende uniformarsi nell'espletamento della propria missione;
- dotare il Centro Studi Athena di strumenti di monitoraggio sulle "aree di attività a rischio", al fine di un'adeguata e tempestiva azione di prevenzione e contrasto nella commissione dei reati stessi;
- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto dell'Associazione, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni.

Il Modello è stato predisposto tenendo presenti, oltre alle prescrizioni del Decreto e alle funzioni sopra elencate, le Linee guida elaborate da Confindustria, la circolare Assonime e le specifiche attività e la storia dell'azienda.

2.2 Fasi della costruzione del Modello

Il processo di definizione del Modello di organizzazione, gestione e controllo si è articolato principalmente in due fasi:

- A. identificazione delle attività sensibili e definizione del livello di rischio (cosiddetta "mappatura delle attività a rischio"): tale fase presuppone un'analisi dell'attività d'impresa volta ad individuare le aree a rischio reato cui segue l'individuazione delle possibili modalità, la determinazione delle probabilità e la valutazione dell'impatto del reato medesimo; in particolare per mappatura si intende l'individuazione delle "aree di attività a rischio", cioè delle aree di attività nel cui ambito si ritiene insistano maggiori possibilità di commissione dei reati;
- B. progettazione del sistema di controllo: tale fase si concretizza nella preventiva valutazione del sistema di controllo interno cui segue la fase di adeguamento ed integrazione delle procedure, e l'adozione di appositi protocolli, atti a garantire un'efficace azione preventiva.

2.3 Concetto di rischio accettabile

Un concetto critico da tener presente nella costruzione di qualunque Modello organizzativo, gestionale e di controllo è quello di "rischio accettabile". Anche ai fini dell'applicazione delle norme del D.Lgs. 231/01 assume importanza la definizione di una soglia che permetta di porre un limite alla quantità e qualità degli strumenti di prevenzione da introdurre al fine di inibire la commissione del reato.

Pertanto, la mappatura delle attività aziendali a rischio è stata effettuata tenendo conto del concetto di

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D. LGS. 231/2001	Edizione 00	Revisione 01
	PARTE GENERALE		10

rischio accettabile, dove la soglia di accettabilità è stata mantenuta in limiti tali da consentire la costruzione di un sistema preventivo che non possa essere aggirato, se non fraudolentemente, violando quindi intenzionalmente il Modello di Organizzazione adottato.

Quindi, il sistema di controllo preventivo introdotto è in grado di:

- escludere che un qualunque soggetto operante all'interno dell' Associazione possa giustificare la propria condotta adducendo l'ignoranza delle direttive aziendali;
- evitare che, nella normalità dei casi, il reato possa essere causato dall'errore umano, dovuto anche a negligenza o imperizia, nella valutazione delle direttive aziendali.

2.4 Funzioni del Modello

Lo scopo del Modello di organizzazione adottato è sostanzialmente identificabile nella costruzione di un sistema strutturato ed organico di procedure ed attività di controllo volto a prevenire i reati di cui al D.Lgs. 231/2001; pertanto, la costruzione e la gestione del Modello presuppongono la preventiva analisi delle attività aziendali, l'individuazione di quelle esposte a rischio di reato, nonché l'analisi delle procedure organizzative ed il loro adeguamento alle esigenze di prevenzione e di controllo.

Con l'adozione del Modello, il Centro Studi Athena si propone, dunque, le seguenti finalità:

- promuovere e valorizzare in misura ancora maggiore una cultura etica al proprio interno, in un'ottica di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari fornendo regole di comportamento cui uniformarsi;
- introdurre una prassi che, in caso di inserimento di nuovi reati-presupposto o di modifica/ampliamento delle attività aziendali – consenta di individuare le aree nel cui ambito possano astrattamente configurarsi i reati indicati dal Decreto;
- introdurre principi di controllo a cui il sistema organizzativo debba conformarsi così da poter prevenire nel concreto il rischio di commissione dei reati indicati dal Decreto nelle specifiche attività emerse a seguito dell'attività di analisi delle aree sensibili;
- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto del Centro Studi Athena, nelle aree di attività a rischio, la consapevolezza di poter incorrere in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale nei propri confronti e sul piano amministrativo nei confronti dell'Associazione;
- ribadire che non sono tollerati comportamenti illeciti, di qualsiasi tipo ed indipendentemente da qualsiasi finalità, in quanto gli stessi, oltre a trasgredire le leggi vigenti, sono comunque contrari ai principi etici cui l'Associazione intende attenersi.

2.5 Struttura del Modello adottato

Il presente Modello si compone dei seguenti documenti:

- Parte generale
- Parte speciale con relativi allegati (Matrice delle attività sensibili ex D.Lgs. 231/01: Mappatura dei poteri di firma e deleghe; Mappatura dei ruoli e delle funzioni coinvolte; Schede di informazioni di sintesi e analisi delle attività sensibili);
- Codice Etico;
- Regolamento disciplinare delle violazioni del Modello;
- Regolamento Organismo di Vigilanza

2.6 I principi di controllo

I principi di controllo e i presidi assicurati nelle attività a rischio risultanti della mappatura si sostanziano nel:

- definire formalmente i compiti, le responsabilità di ciascuna funzione aziendale coinvolta nelle

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D. LGS. 231/2001	Edizione 00	Revisione 01
	PARTE GENERALE		11

- attività a rischio;
- attribuire le responsabilità decisionali in modo commisurato al grado di responsabilità e autorità conferito;
 - definire poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
 - definire, assegnare e comunicare correttamente i poteri autorizzativi e di firma, prevedendo, quando richiesto, una puntuale indicazione delle soglie di approvazione delle spese in modo tale che a nessun soggetto siano attribuiti poteri discrezionali illimitati;
 - garantire il principio di separazione dei ruoli e di contrapposizione delle funzioni nella gestione dei processi, provvedendo ad assegnare a soggetti diversi le fasi cruciali di cui si compone il processo ed, in particolare, quelle dell'autorizzazione, dell'esecuzione e del controllo;
 - prevedere nelle procedure aziendali, ove necessario, punti di controllo quali verifiche, riconciliazioni, quadrature, meccanismi informativi, ecc.;
 - assicurare la verificabilità, la documentabilità, la coerenza e la congruità di ogni operazione o transazione. A tal fine, è garantita la tracciabilità dell'attività attraverso un adeguato supporto documentale che consente di procedere in ogni momento all'effettuazione di controlli (e quindi di risalire al soggetto che ha autorizzato l'operazione, che la ha materialmente effettuata, che ha provveduto alla sua registrazione e che ha effettuato un controllo sulla stessa);
 - assicurare la documentabilità dei controlli effettuati;
 - prevedere momenti di controllo e monitoraggio sulla correttezza dell'attività svolta dalle singole funzioni nell'ambito del processo considerato (rispetto delle regole, corretto utilizzo dei poteri di firma e di spesa, ecc.).

2.7 Adozione del Modello

L'adozione del Modello nell'ambito del Centro Studi è stata attuata secondo i seguenti criteri:

a. Predisposizione ed aggiornamento del Modello.

Tali funzioni sono svolte ad opera dell' Associazione, dapprima con l'ausilio di consulenti esterni e poi con la successiva attività sistematica dell'OdV.

b. Approvazione del Modello

L'adozione del Modello e di eventuali modifiche ed integrazioni sono di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione del Centro Studi Athena. Il presente Modello è stato adottato in data 1 aprile 2014 (con delibera del Comitato Direttivo) e potrà essere successivamente aggiornato sulla base dell'evoluzione della legislazione e delle esigenze organizzative emerse.

c. Applicazione e verifica dell'applicazione del Modello

È rimessa al Consiglio di Amministrazione del Centro Studi Athena la responsabilità dell'applicazione del Modello di Organizzazione adottato e delle relative procedure operative.

In ogni caso, la corretta attuazione ed il controllo sul rispetto delle disposizioni aziendali e, quindi, delle regole contenute nel presente Modello, costituiscono anche un obbligo ed un dovere di tutto il personale dell'Associazione ed, in particolare, di ciascun Responsabile di funzione cui è demandata, nell'ambito della propria competenza, la responsabilità primaria sul controllo delle attività, specialmente di quelle a rischio. Restano compito primario dell'OdV le attività di verifica e di controllo in merito all'applicazione del Modello di organizzazione adottato.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D. LGS. 231/2001	Edizione 00	Revisione 01
	PARTE GENERALE		12

3. L'ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV)

3.1 Identificazione dell'Organismo di Vigilanza

In attuazione di quanto previsto dall'art. 6 del Decreto che regola le condizioni di esonero dell'Ente dalla responsabilità, è istituito presso Centro Studi Athena un Organismo di Vigilanza (OdV) al quale, in forza di autonomi poteri di iniziativa e controllo, sono assegnati i compiti di vigilanza sull'applicazione del Modello e di aggiornamento dello stesso.

Tale organismo, svolge attività specialistiche che presuppongano la conoscenza di strumenti e tecniche *ad hoc* ed il suo operato deve essere caratterizzato da autonomia e continuità d'azione.

Lo stesso non può pertanto essere fatto coincidere col Comitato Direttivo in quanto organo dotato di poteri gestionali, consultivi, propositivi e di vigilanza.

Tale Organismo è situato in elevata posizione gerarchica all'interno dell'organigramma aziendale.

I dipendenti che fanno parte dell'Associazione sono esclusi dall'Organismo di Vigilanza ma, nell'ottica di rendere tale organo partecipe di decisioni ed attività operative senza condizionarne l'obiettività di giudizio nel momento delle verifiche sui comportamenti e sul Modello, sono tenuti ad una stretta collaborazione con esso.

L'OdV ha come principale referente il Legale Rappresentante dell'Associazione Centro Studi Athena.

L'OdV del Centro Studi Athena è nominato dal Comitato Direttivo dell'Associazione Centro Studi Athena ha una struttura di tipo monocratico ed è stato nominato con verbale in data 14 marzo 2014.

Al componente dell'Organismo di Vigilanza è stato richiesto il possesso delle seguenti competenze:

- in materia legale (in particolare, conoscenze di diritto penale, capacità interpretativa e di analisi delle fattispecie rilevanti);
- in materia di organizzazione e di amministrazione aziendale; nonché approfondita conoscenza della realtà aziendale.

Tenuto conto della peculiarità delle attribuzioni dell'OdV e dei contenuti professionali specifici richiesti per lo svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo, l'OdV del Centro Studi Athena sarà coadiuvato dalle singole Funzioni aziendali, potrà disporre di un budget adeguato e potrà essere supportato da uno staff dedicato (Internal Auditing, qualora costituito) o selezionato, anche a tempo parziale, per compiti specifici e/o delegato a consulenti esterni.

L'OdV si riunisce periodicamente con cadenza almeno trimestrale ed ogni qualvolta se ne renda necessario il coinvolgimento all'interno delle attività o in caso di situazioni anomale.

Per quanto non espressamente sopra riportato si rinvia al Regolamento dell'Organismo di Vigilanza, approvato dal Comitato direttivo in data 14 marzo 2014, ed allegato a questo Modello.

3.2 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza (OdV)

L'Organismo di Vigilanza svolge le seguenti funzioni:

- assicurare l'attività di vigilanza sull'applicazione del Modello e sull'osservanza delle relative prescrizioni da parte di amministratori, rappresentanti, dipendenti, partners, etc;
- verificare l'adeguatezza del Modello in ordine alla prevenzione dei reati previsti dal decreto;
- curare l'aggiornamento del Modello in relazione a mutamenti aziendali, normativi o a carenze riscontrate in sede di gestione;
- verificare, in sede di emanazione/aggiornamento delle procedure aziendali, la loro coerenza con le prescrizioni del Modello di Organizzazione;
- definire gli interventi di vigilanza a supporto dell'OdV da effettuare tramite le risorse dell'Associazione;
- fissare i criteri dell'informativa a proprio favore ai fini del costante monitoraggio delle c.d. "aree di attività sensibili";

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D. LGS. 231/2001	Edizione 00	Revisione 01
	PARTE GENERALE		13

- effettuare verifiche relativamente ad operazioni o atti specifici conclusi nell'ambito delle "aree di attività a rischio";
- promuovere la diffusione e la comprensione del Modello, mediante istruzioni, chiarimenti, aggiornamenti;
- raccogliere e conservare informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello;
- definire con i Responsabili delle funzioni aziendali gli strumenti per l'attuazione del Modello (es. clausole standard per fornitori, criteri per la formazione del personale) e verificarne di continuo l'adeguatezza;
- condurre le indagini interne a seguito di violazioni del Modello;
- inoltrare al Consiglio di Amministrazione richiesta di irrogazione di sanzioni e/o promuovere attività formativa in caso si riscontrino violazioni del Modello;
- valutare, esprimendo parere vincolante, il piano aziendale relativo alla formazione/aggiornamento dei dipendenti impiegati in operazioni/attività a rischio di commissione di reati delle specie previste dal D.lgs. 231/2001, proposto dalla Funzione Risorse Umane;
- predisporre i Protocolli dei controlli nelle aree particolarmente a rischio;
- predisporre le relazioni informative per il Consiglio di Amministrazione;
- informare il Consiglio di Amministrazione sull'esito delle istruttorie effettuate sui casi di conflitto di interessi allo stesso segnalati dai referenti dell'Associazione;
- informare il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali reati di cui sia venuto a conoscenza e ad eventuali carenze del Modello.

L'Organismo di Vigilanza potrà effettuare verifiche, richiedere informazioni ai dipendenti e collaboratori, anche esterni dell'Associazione, svolgere indagini, effettuare ispezioni, accedere sia ai locali sia ai dati, archivi e documentazione, senza necessità di consenso preventivo, al fine di ottenere ogni informazione e/o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei compiti previsti dal Decreto.

Le attività poste in essere dall'Organismo di Vigilanza non potranno essere sindacate da alcuna struttura aziendale. Inoltre, l'Organismo di Vigilanza si potrà consultare con le funzioni competenti presenti in Associazione per i diversi profili specifici.

3.3 Reporting dell'Organismo di Vigilanza verso il Vertice Aziendale

L'OdV, alla fine di ogni semestre presenta al Consiglio di Amministrazione una dettagliata relazione informativa sull'attività svolta. Nella relazione relativa al secondo semestre l'OdV evidenzia i fatti più rilevanti e le eventuali anomalie rilevate nel corso dell'intero anno di riferimento indicando in particolare:

- a. le eventuali criticità (e spunti di miglioramento) emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni all'Associazione, sia in termini di efficacia del Modello;
- b. le violazioni riscontrate, le attività cui non si è potuto procedere per giustificate ragioni di tempo e risorse;
- c. gli interventi correttivi ed il loro stato di realizzazione;
- d. l'eventuale necessità di adeguamento del Modello o delle procedure;
- e. il piano delle attività previste per l'anno successivo.

Il membro dell'OdV designato dall'Associazione, se richiesto, può fornire ai competenti uffici regionali informazioni in merito alla gestione del Modello.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D. LGS. 231/2001	Edizione 00	Revisione 01
	PARTE GENERALE		14

4. FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'OdV

4.1 Flussi informativi della Società verso l'OdV

Tramite le funzioni aziendali competenti devono essere trasmessi all'OdV:

- i poteri e le procure conferiti ad amministratori, dirigenti e dipendenti dell' Associazione;
- gli ordini di servizio;
- le procedure aziendali;
- l'elenco dei dipendenti in servizio, comprensivo del livelli di inquadramento;
- gli estratti dei verbali del Consiglio di Amministrazione relativi all'aggiornamento/modifica del Modello.

4.2 Flussi informativi dal Responsabile Interno verso l'OdV

Ai fini di un costante monitoraggio delle aree a rischio di comportamenti illeciti rilevanti ex D.Lgs. 231/2001, è istituita la figura del Responsabile Interno.

Il Responsabile Interno è, di norma, il dipendente o il collaboratore che, per effetto della sua collocazione organizzativa/funzionale, è incaricato, anche di fatto, di coordinare/effettuare operazioni rilevanti nelle aree aziendali individuate, nella Parte Speciale del presente Modello, come a rischio di commissione reati.

Le procedure aziendali, ove necessario, forniscono ulteriori indicazioni per la puntuale individuazione di tale figura in ciascuna area a rischio.

Il Responsabile Interno, fermo restando l'esercizio delle sue ordinarie mansioni aziendali, opera altresì in veste di referente dell'Organismo di Vigilanza ed è chiamato a redigere, per ciascuna operazione a rischio, apposite schede informative, con i contenuti dettagliati nelle Procedure di Base del presente Modello.

4.3 Segnalazioni di esponenti aziendali e/o di terzi

All'interno dell' Associazione dovrà essere portata a conoscenza dell'OdV qualunque informazione di fonte interna o esterna attinente l'attuazione del Modello nelle "aree di attività a rischio". In particolare chiunque venga in possesso di notizie relative alla commissione di reati o a comportamenti ritenuti non in linea con quanto previsto dal presente modello è tenuto comunque a darne immediata notizia all'OdV.

Relativamente agli obblighi di informativa valgono le seguenti prescrizioni:

- devono essere raccolte tutte le segnalazioni relative alla commissione di reati previsti dal D.Lgs. 231/01 ed a comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate;
- l'afflusso di segnalazioni deve essere canalizzato verso l'OdV dell'Associazione interessata che a sua volta informerà l'OdV del Centro Studi Athena;
- l'OdV della società interessata, valutate le segnalazioni ricevute, sentite le parti coinvolte (autore della segnalazione e presunto responsabile della violazione), determinerà i provvedimenti di competenza; le iniziative assunte al riguardo dall'OdV della società terza dovranno essere segnalate all'OdV del Centro Studi Athena;
- le segnalazioni dovranno essere formalizzate per iscritto;
- le stesse dovranno riguardare ogni violazione o sospetto di violazione del Modello.

In sede di trattazione delle segnalazioni sopra riportate, l'OdV agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti dell' Associazione o delle persone coinvolte o accusate erroneamente e/o in mala fede, nonché la reputazione del/dei segnalato/i.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D. LGS. 231/2001	Edizione 00	Revisione 01
	PARTE GENERALE		15

Per quanto riguarda il Centro Studi Athena, le segnalazioni all'OdV possono essere inviate a mezzo plico riservato al seguente indirizzo:

Organismo di Vigilanza

Centro Studi Athena

Sede Legale: Via San Francesco, 13

92018 - Santa Margherita di Belice (AG)

odv@centrostudiathena.it

4.4 Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali

Oltre alle segnalazioni di cui al paragrafo precedente devono essere obbligatoriamente trasmesse all'OdV delle singole società, che a sua volta informerà l'OdV del Centro Studi Athena, note informative concernenti:

- notizie relative a procedimenti intrapresi da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini per i reati di cui al Decreto, a carico del Centro Studi Athena;
- richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal Decreto;
- rapporti preparati dai responsabili delle varie funzioni aziendali dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto;
- notizie relative all'effettiva applicazione del Modello con evidenza dei provvedimenti disciplinari avviati, delle sanzioni comminate, delle eventuali archiviazioni.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D. LGS. 231/2001	Edizione 00	Revisione 01
	PARTE GENERALE		16

5. FORMAZIONE, INFORMAZIONE PER COLLABORATORI E PARTNER

5.1 Formazione del personale

L'attività di formazione e l'informazione del personale, in merito alla previsione normativa ed all'attuazione del Modello, è operata dalla Funzione Risorse Umane di concerto con l'OdV.

La stessa risulterà così articolata:

- per tutto il personale: inserimento di una nota informativa nel corpo della lettera di assunzione e attività formale di informazione sui contenuti del D.lgs. 231/2001 e del Modello di Organizzazione;
- per il personale dirigente/direttivo e per il personale con funzioni, anche di fatto, di rappresentanza: inserimento di una nota informativa nel corpo della lettera di assunzione e attività formale di informazione sui contenuti del D.lgs. 231/2001 e del Modello di Organizzazione; effettuazione con partecipazione obbligatoria di un corso iniziale di formazione e di un ulteriori corsi periodici di aggiornamento, entrambi somministrabili anche on-line.

I contenuti e gli argomenti sui quali vertono i corsi sono dettagliatamente riportati nelle procedure di base.

5.2 Informazione Collaboratori esterni, Consulenti e Partner

Tutti i contratti sottoscritti dal Centro Studi Athena dovranno contenere nel corpo del proprio testo una dichiarazione di conoscenza e osservanza delle norme contenute nel del D.Lgs. 231/01 e del Codice Etico del Centro Studi Athena.

Il rilascio della dichiarazione di conoscenza e osservanza del D.Lgs. 231/01 e del Codice Etico del Centro Studi Athena potrà essere richiesto anche al personale dipendente di partner, fornitori, consulenti, etc. dell'Associazione.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D. LGS. 231/2001	Edizione 00	Revisione 01
	PARTE GENERALE		17

6. SISTEMA DISCIPLINARE

6.1 Principi generali

Aspetto essenziale per l'effettività del Modello è costituito dalla predisposizione di un adeguato sistema disciplinare volto a sanzionare la violazione delle regole di condotta esposte nello stesso.

Il provvedimento disciplinare interno prescinde dall'esito di un'eventuale azione penale non essendovi coincidenza tra comportamenti di inosservanza del Modello e comportamenti che integrano ipotesi di reato ai sensi del D.Lgs.231/01.

6.2 Sanzioni per i lavoratori dipendenti

I comportamenti contrari alle regole comportamentali contenute nel presente Modello risultano qualificabili quali illeciti disciplinari. Ai dipendenti del Centro Studi Athena risultano pertanto applicabili le sanzioni disciplinari previste dal vigente c.c.n.l. per i dipendenti dai centri di formazione professionale.

L'inosservanza dei doveri da parte del personale dipendente comporta i seguenti provvedimenti, che saranno presi dalla Società in relazione all'entità delle mancanze ed alle circostanze che le accompagnano. Biasimo verbale o scritto, multa, sospensione dalla retribuzione e dal servizio. Tali provvedimenti si correlano a mancanze lievi e recidiva delle infrazioni: sono applicabili al lavoratore che violi le procedure interne previste dal Modello (ad esempio che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all'OdV delle informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli, etc.) o adotti, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso.

Licenziamento senza preavviso. Tale provvedimento è applicabile al lavoratore che adotti, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio un comportamento palesemente in violazione alle prescrizioni del Modello e tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal D.Lgs. 231/01: in tali ipotesi è dato infatti ravvisare atti tali da far venire meno radicalmente la fiducia della Società nei confronti del dipendente.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate saranno determinate in relazione a:

- intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia;
- comportamento complessivo del lavoratore e sussistenza di precedenti;
- posizione funzionale e mansioni del lavoratore;
- altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare.

Per quanto riguarda l'accertamento delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni, compete:

- all'OdV, il compito di condurre le indagini interne in ordine alla violazione del Modello;
- all'OdV la eventuale formulazione al Consiglio di Amministrazione della proposta di procedimento disciplinare;
- al Consiglio di Amministrazione l'irrogazione della sanzione.

Il sistema disciplinare viene costantemente monitorato dall'OdV del Centro Studi Athena. Ogni modifica deve essere comunicata ai lavoratori.

6.3 Misure nei confronti dei dirigenti

In caso di violazione o di adozione di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello, risultano applicabili ai dirigenti le misure disciplinari conformi a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Dirigenti dell'Industria e del Commercio qualora applicabile.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D. LGS. 231/2001	Edizione 00	Revisione 01
	PARTE GENERALE		18

7. ALTRE MISURE DI TUTELA

7.1 Misure nei confronti di Collaboratori esterni e Partner

Ogni violazione al Codice Etico del Centro Studi Athena posta in essere da parte di Collaboratori esterni o Partner sarà sanzionata - secondo quanto previsto da specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti, lettere di incarico o accordi di partnership - con la risoluzione del rapporto contrattuale, fatte inoltre salve eventuali richieste di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti a Centro Studi Athena.

8. VERIFICHE PERIODICHE SUL MODELLO

Il presente Modello sarà soggetto a due tipi di verifiche:

- verifica degli atti; annualmente si procederà a una verifica dei principali atti e contratti sottoscritti dall'Associazione nelle "aree di attività a rischio";
- verifica delle procedure; periodicamente sarà verificato l'effettivo funzionamento del presente Modello con le modalità stabilite dall'OdV.

Verranno inoltre rivisitate le segnalazioni ricevute in corso d'anno, le azioni intraprese dall'OdV, gli eventi riferibili ad attività a rischio.

Le conclusioni di tali verifiche, salvo casi di urgenza da segnalare tempestivamente, verranno sottoposte al Consiglio Direttivo (in occasione della presentazione della relazione semestrale), evidenziando possibili manchevolezze o suggerendo eventuali azioni correttive.

La verifica del Modello in capo al Centro Studi Athena sarà condotta dall'OdV dell'Associazione.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

EX D. LGS. 231/2001

Parte Speciale

(definizione degli illeciti e mappatura
delle attività sensibili)

Edizione n. 00	Revisione n. 01	01/04/2014	Copia controllata n. ____
----------------	-----------------	------------	---------------------------

Ragione sociale: Centro Studi Athena
Sede Legale: Via San Francesco, 13
Sede Operativa: Via San Francesco, 13
92018 - Santa Margherita di Belice (AG)
P.IVA 02525220840 – C.F. 92018020849

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/2001	Edizione 00	Revisione 01
	PARTE SPECIALE		2

INDICE

1. PREMESSA

2. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

- 2.1 Articolo 316/bis c.p. (Malversazione a danno dello Stato)
- 2.2 Articolo 316/ter c.p. (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato)
- 2.3 Articolo 640, comma 2, n. 1 c.p. (Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico)
- 2.4 Articolo 640/bis c.p. (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche)
- 2.5 Articolo 640/ter c.p. (Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico)
- 2.6 Articolo 317 c.p. (Concussione)
- 2.7 Articolo 318 c.p. (Corruzione per un atto di ufficio)
- 2.8 Articolo 319 c.p. (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio)
- 2.9 Articolo 319/ter c.p. (Corruzione in atti giudiziari)
- 2.10 Articolo 322 c.p. (Istigazione alla corruzione)
- 2.11 Articolo 322/bis c.p. (Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri)

3. REGOLE DI COMPORTAMENTO – REATI CONTRO LA P.A.

4. REATI IN TEMA DI FALSITÀ IN MONETE, CARTE DI PUBBLICO CREDITO E VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO

- 4.1 Articolo 453 c.p. (Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate)
- 4.2 Articolo 454 c.p. (Alterazione di monete)
- 4.3 Articolo 455 c.p. (Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate)
- 4.4 Articolo 457 c.p. (Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede)
- 4.5 Articolo 459 c.p. (Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati)
- 4.6 Articolo 460 c.p. (Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo)
- 4.7 Articolo 461 c.p. (Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata)
- 4.8 Articolo 464 c.p. (Uso di valori di bollo contraffatti o alterati)
- 4.9 Articolo 473 c.p. (Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni)
- 4.10 Articolo 474 c.p. (Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi)

5. REATI IN MATERIA SOCIETARIA

(decreto legislativo 61/2002, come modificato dalla legge 262/2005)

- 5.1 Art. 2621 c.c. (False comunicazioni sociali) Come sostituito dall'art. 30 della L. 262/05
- 5.2 Art. 2622 c.c. (False comunicazioni sociali in danno dei soci e dei creditori) Come sostituito dall'art. 30 della L. 262/05
- 5.3 Art. 2624 c.c. (Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione)
- 5.4 Art. 2625 c.c. (Impedito controllo)
- 5.5 Art. 2632 c.c. (Formazione fittizia del capitale)
- 5.6 Art. 2626 c.c. (Indebita restituzione di conferimenti)
- 5.7 Art. 2627 c.c. (Illegale ripartizione degli utili e delle riserve)
- 5.8 Art. 2628 c.c. (Illecite operazioni sulle azioni o quote della società controllante)
- 5.9 Art. 2629 c.c. (Operazioni in pregiudizio dei creditori)
- 5.10 Art. 2633 c.c. (Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori)
- 5.11 Art. 2636 c.c. (Illecita influenza sull'assemblea)
- 5.12 Art. 2637 c.c. (Aggiotaggio)
- 5.13 Art. 2629-bis. c.c. (*Omessa comunicazione del conflitto d'interessi* – Articolo inserito dall'art. 31 della L. 262/05)
- 5.14 Art. 2638 c.c. (Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza)

centro studi ATHENA	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/2001	Edizione 00	Revisione 01
	PARTE SPECIALE		3

6. REGOLE DI COMPORTAMENTO – REATI SOCIETARI

7. REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO

8. REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE E REATI CONSISTENTI IN PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI

9. REATI DI ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E MANIPOLAZIONE DEL MERCATO

9.1 Art. 184. - L. 62/05 - (*Abuso di informazioni privilegiate*)

9.2 Art. 185. - L. 62/05 - (*Manipolazione del mercato*)

10. REATI COMMESSI IN VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

10.1 Art. 589 c.p. (*Omicidio colposo*) – per la parte riferita alla prevenzione degli infortuni sul lavoro

10.2 Art. 590 (*Lesioni personali colpose*) – per la parte riferita alla prevenzione degli infortuni sul lavoro

11. REGOLE DI COMPORTAMENTO, RUOLI E RESPONSABILITÀ – REATI COMMESSI PER VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

12. REATI COSÌ DETTI TRANSNAZIONALI DI CUI ALLA CONVENZIONE E I PROTOCOLLI AGGIUNTIVI DELLE NAZIONI UNITE CONTRO IL CRIMINE ORGANIZZATO

13. REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA

13.1 Art. 648 c.p. (Ricettazione)

13.2 Art. 648-bis c.p. (Riciclaggio)

13.3 Art. 648-ter c.p. (Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita)

14. REATI INFORMATICI

14.1 Art. 491 bis c.p. (Documenti informatici)

14.2 Art. 615-ter c.p. (Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico)

14.3 Art. 615-quater c.p. (Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici)

14.4 Art. 615-quinquies c.p. (Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico)

14.5 Art. 617-quater c.p. (Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche)

14.6 Art. 617-quinquies c.p. (Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche)

14.7 Art. 635-bis c.p. (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici)

14.8 Art. 635-ter c.p. (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità)

14.9 Art. 635-quater c.p. (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici)

14.10 Art. 635-quinquies c.p. (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità)

14.11 Art. 640-quinquies c.p. (Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica)

15. REGOLE DI COMPORTAMENTO – REATI INFORMATICI

16. REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

16.1 Articolo 513. c.p. (Turbata libertà dell'industria o del commercio)

16.2 Articolo 513-bis c.p. (Illecita concorrenza con minaccia o violenza)

16.3 Articolo 514 c.p. (Frodi contro le industrie nazionali)

16.4 Articolo 515. c.p. (Frode nell'esercizio del commercio)

16.5 Articolo 516 c.p. (Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine)

16.6 Articolo 517 c.p. (Vendita di prodotti industriali con segni mendaci)

16.7 Articolo 517-ter. c.p. (Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale)

16.8 Articolo 517-quater c.p. (Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari)

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/2001	Edizione 00	Revisione 01
	PARTE SPECIALE		4

17. REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

- 17.1 Articolo 171 Legge 22 aprile 1941, n. 633
- 17.2 Articolo 171-bis Legge 22 aprile 1941, n. 633
- 17.3 Articolo 171-ter Legge 22 aprile 1941, n. 633
- 17.4 Articolo 171-septies Legge 22 aprile 1941, n. 633
- 17.5 Articolo 171-octies Legge 22 aprile 1941, n. 633

18. REGOLE DI COMPORTAMENTO REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

19. AREE SENSIBILI: "ATTIVITA' A RISCHIO"

- 19.1 Premessa
- 19.2 Le attività del Centro Studi Athena
- 19.3 Definizione del rischio implicito
- 19.4 Mappatura delle aree di attività a rischio
- 19.5 Schede di analisi del rischio

20. ALLEGATI ALLA PARTE SPECIALE

- 20.1 ALLEGATO 1
Matrice Attività Sensibili ex D.Lgs. 231/01: Mappatura, dei poteri di firma e deleghe;
- 20.2 ALLEGATO 2
Matrice Attività Sensibili ex D.Lgs. 231/01: Mappatura dei ruoli e delle funzioni coinvolte;
- 20.3 ALLEGATO 3
Scheda A – Informazioni di Sintesi sull'attività sensibile
Scheda B – As is e Gap analysis e indicazioni di sintesi sul sistema di controllo interno esistente relative alle attività

centro studi ATHENA	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/2001	Edizione 00	Revisione 01
	PARTE SPECIALE		5

1. PREMESSA

I reati individuati dal Decreto legislativo 231/2001 quali fattispecie penali suscettibili di generare la responsabilità degli Enti ai quali gli autori degli illeciti appartengono, alla data dell'aggiornamento del presente documento, sono i seguenti (l'elencazione segue l'ordine di inclusione dei reati nel D.Lgs. 231/2001 dall'edizione originaria alle ultime integrazioni):

1. reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001);
2. reati in tema di falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis del D.Lgs. 231/2001 e art. 15 legge 23 luglio 2009, n. 99);
3. alcune fattispecie di reati in materia societaria (art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001);
4. i reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater del D.Lgs. 231/2001);
5. i reati contro la personalità individuale (art. 25-quinquies del D.Lgs. 231/2001) e i reati consistenti in pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater 1 del D.Lgs. 231/2001);
6. i reati di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato (art. 25-sexies del D.Lgs. 231/2001);
7. i reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001);
8. i reati così detti transnazionali di cui alla Convenzione e i Protocolli aggiuntivi delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato (art. 10 della L. 16 marzo 2006, n. 146);
9. i reati di ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648-bis c.p.), impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) (art. 25-octies 231/2001, introdotto dall'art. 63, co. 3 del D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231);
10. i reati informatici (art. 24-bis del D.Lgs. 231/2001).
11. reati per delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis. 1 del D.Lgs. 231/2001);
12. reati per delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25-novies del D.Lgs. 231/2001).

Tali reati vengono di seguito declinati in gruppi omogenei.

Per i principali reati qui rilevanti si è ritenuto opportuno riprodurre il testo delle relative norme di legge e/o, in taluni casi, fornire una breve e schematica esemplificazione mentre per i minori si invita alla lettura diretta delle norme, di cui si indicano i riferimenti.

Inoltre, per ciascuna categoria di reati ritenuti particolarmente a rischio (grado ALTO e MEDIO) vengono indicati i comportamenti che gli stakeholders sono tenuti ad osservare/evitare per non incorrere nella commissione di tali tipologie di reati.

centro studi ATHENA	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/2001	Edizione 00	Revisione 01
	PARTE SPECIALE		6

2. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

2.1 Articolo 316/bis c.p. (Malversazione a danno dello Stato)

“Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni”.

Questa fattispecie delittuosa è finalizzata alla repressione del fenomeno della distrazione di finanziamenti pubblici. Soggetto attivo del reato è qualsiasi privato estraneo all'apparato organizzativo della pubblica amministrazione.

La condotta incriminata presuppone l'avvenuta concessione di contributi, sovvenzioni o finanziamenti, e consiste nella loro destinazione a fini diversi da quelli previsti, sia in ipotesi in cui il beneficiario ometta del tutto di impiegare le somme ricevute, sia in ipotesi di destinazione ad uno scopo diverso da quello per il quale il contributo, la sovvenzione o il finanziamento sono stati concessi.

Il dolo è generico ed è rappresentato dalla volontaria distrazione della erogazione pubblica dalle finalità originarie.

2.2 Articolo 316/ter c.p. (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato)

“Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'art. 640/bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore ad Euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da Euro 5.164 a Euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito”.

Questa fattispecie delittuosa è finalizzata alla repressione delle condotte illecite non idonee ad integrare il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche sancito dall'articolo 640/bis c.p.

Soggetto attivo del reato è qualsiasi privato estraneo all'apparato organizzativo della pubblica amministrazione.

La condotta consiste nell'ottenimento di erogazioni pubbliche per mezzo della utilizzazione di dichiarazioni o documentazioni false, o della omissione di informazioni dovute.

Il dolo è generico e consiste nella volontaria e consapevole utilizzazione delle dichiarazioni o documentazioni false, o nella volontaria e consapevole omissione delle informazioni dovute.

2.3 Articolo 640, comma 2, n. 1 c.p. (Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico)

“Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da Euro 51,64 a Euro 1.032,91. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da Euro 309,87 a Euro 1.549,37:

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare. [.....]”.

Questa fattispecie delittuosa, nella parte rilevante per la responsabilità dell'ente collettivo ai sensi del decreto 231, è finalizzata alla repressione delle condotte di truffa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico.

centro studi ATHENA	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/2001	Edizione 00	Revisione 01
	PARTE SPECIALE		7

Soggetto attivo del reato è qualsiasi privato.

La condotta incriminata consiste nel conseguimento di un ingiusto profitto da parte dell'agente ottenuto attraverso l'uso di artifici o raggiri che, inducendo in errore lo Stato o l'ente pubblico, abbiano determinato il compimento da parte di questi ultimi di atti di disposizioni patrimoniali ad essi dannosi.

Il dolo è generico ed è rappresentato dalla volontaria e cosciente condotta di trarre in inganno lo Stato o l'ente pubblico e di determinare, con tale mezzo, la disposizione patrimoniale ed il profitto.

2.4 Articolo 640/bis c.p. (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche)

"La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'art. 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee".

Questa fattispecie delittuosa è finalizzata alla repressione delle condotte di truffa aventi ad oggetto contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni concessi dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle comunità europee ai fini di incentivazione economica.

Soggetto attivo del reato è qualsiasi privato.

La condotta incriminata consiste nel conseguimento di contributi e/o erogazioni pubbliche o comunitarie da parte dell'agente attraverso l'uso di artifici o raggiri che abbiano indotto in errore l'ente erogatore.

Il dolo è generico ed è rappresentato dalla volontaria e cosciente condotta fraudolenta di trarre in inganno lo Stato, l'ente pubblico o quello comunitario, e di determinare, con tale mezzo, l'erogazione del contributo economico.

2.5 Articolo 640/ter c.p. (Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico)

"Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa Euro 51,64 a Euro 1.032,91.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da Euro 309,87 a Euro 1.549,37 se ricorre una delle circostanze previste dal n. 1 del secondo comma dell'art. 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema [.....]."

Questa fattispecie delittuosa è finalizzata alla repressione delle condotte di truffa realizzate peculiarmente attraverso l'alterazione di sistemi informatici o telematici. Ai fini della responsabilità amministrativa degli enti collettivi, si segnala la rilevanza dei soli reati di frode informatica ai danni dello Stato o di altro ente pubblico.

Soggetto attivo del reato è qualsiasi privato.

La condotta incriminata consiste nella manomissione di sistemi informatici o telematici, nell'alterazione o immissione di dati, e/o nell'alterazione del c.d. software.

Il dolo è generico ed è rappresentato dalla volontaria e cosciente condotta di alterare il sistema informatico, i suoi dati e/o il software, e di determinare, con tale mezzo, la disposizione patrimoniale ed il profitto.

2.6 Articolo 317 c.p. (Concussione)

"Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni".

Questa fattispecie delittuosa è finalizzata alla repressione del fenomeno degli abusi del proprio ufficio per

centro studi ATHENA	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/2001	Edizione 00	Revisione 01
	PARTE SPECIALE		8

costringere o indurre taluno al pagamento o alla promessa di danaro o altre utilità.

Soggetto attivo del reato è il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, ricordando che a rilevare è l'attività in concreto esercitata e non la natura giuridica, pubblica o privata, del soggetto.

La condotta incriminata consiste nella costrizione o induzione al pagamento o alla promessa di pagamento di una somma di danaro o di altra utilità perpetrate attraverso un abuso della propria qualità o dei propri poteri.

Il dolo è generico ed è rappresentato dalla volontà di porre in essere la condotta abusiva e dalla consapevolezza del carattere indebito della dazione o della promessa del danaro o dell'altra utilità.

2.7 Articolo 318 c.p. (Corruzione per un atto di ufficio)

"Il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro o altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino a un anno".

Questa fattispecie delittuosa è finalizzata alla repressione del fenomeno della c.d. corruzione impropria, ovvero della conclusione di accordi tra un pubblico funzionario e un privato, in forza del quale il primo accetta dal secondo, per il compimento di un atto relativo ai suoi poteri e comunque conforme ai suoi doveri d'ufficio, un compenso che non gli è dovuto.

Soggetto attivo del reato è il pubblico ufficiale, l'incaricato di un pubblico servizio che rivesta la qualità di pubblico impiegato ed il privato.

La condotta incriminata consiste nello scambio di danaro o altra utilità contro il compimento da parte del pubblico funzionario di un atto del proprio ufficio.

Il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà del privato di dare o promettere la retribuzione e del funzionario di accettarla, con la consapevolezza che tale retribuzione non è dovuta e che viene prestata per ottenere il compimento di un atto di ufficio.

2.8 Articolo 319 c.p. (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio)

"Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni".

Questa fattispecie delittuosa è finalizzata alla repressione del fenomeno della c.d. corruzione propria, ovvero della conclusione di accordi tra un pubblico funzionario e un privato, in forza del quale il primo accetta dal secondo, per un atto relativo ai suoi poteri ma contrario ai suoi doveri d'ufficio, un compenso che non gli è dovuto.

Soggetto attivo del reato è il pubblico ufficiale, l'incaricato di un pubblico servizio ed il privato. La condotta incriminata consiste nello scambio di danaro o altra utilità contro il compimento da parte del pubblico funzionario di un atto contrario ai doveri del proprio ufficio.

Il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà del privato di dare o promettere la retribuzione e del funzionario di accettarla, con la consapevolezza che tale retribuzione non è dovuta e che viene prestata per ottenere il compimento di un atto contrario ai doveri del proprio ufficio.

2.9 Articolo 319/ter c.p. (Corruzione in atti giudiziari)

"Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da tre a otto anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o

centro studi ATHENA	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/2001	Edizione 00	Revisione 01
	PARTE SPECIALE		9

all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni".

Questa fattispecie delittuosa è finalizzata alla repressione dei fenomeni corruttivi in ambito giudiziario.

Soggetto attivo del reato è il pubblico ufficiale ed il privato.

La condotta incriminata consiste in fatti di corruzione commessi per favorire o danneggiare una parte di un processo civile, penale o amministrativo.

Il dolo è specifico e consiste nella coscienza e volontà del privato di dare o promettere la retribuzione e del pubblico ufficiale di accettarla, con la consapevolezza che tale retribuzione non è dovuta, al fine di danneggiare o favorire una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

2.10 Articolo 322 c.p. (Istigazione alla corruzione)

Questa fattispecie delittuosa è finalizzata a sanzionare anche i c.d. tentativi unilaterali di corruzione, ovvero le condotte di istigazione alla corruzione che non siano state accolte.

Soggetto attivo del reato è il pubblico ufficiale, l'incaricato di un pubblico servizio ed il privato.

La condotta incriminata consiste nella istigazione, non accolta, da parte del privato o del pubblico ufficiale (o incaricato di un pubblico servizio) rispettivamente ad accettare o ad offrire danaro o altre utilità per il compimento, il ritardo o l'omissione di atti d'ufficio.

Il dolo è specifico e consiste nella coscienza e volontà di istigare l'accettazione o l'offerta di danaro, affinché un determinato atto del pubblico ufficiale (o dell'incaricato del pubblico servizio) sia compiuto, ritardato od omesso.

2.11 Articolo 322/bis c.p. (Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri)

Questa fattispecie delittuosa è finalizzata alla repressione dei fenomeni di peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione da parte o nei confronti di membri o funzionari degli organi comunitari.

Soggetto attivo del reato è il membro o il funzionario degli organismi comunitari ed il privato.

La condotta incriminata consiste in fatti di peculato, concussione, corruzione o istigazione alla corruzione.

Il dolo è generico o specifico a seconda di quale tra le predette fattispecie viene in concreto realizzata.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/2001	Edizione 00	Revisione 01
	PARTE SPECIALE		10

3. REGOLE DI COMPORTAMENTO – REATI CONTRO LA P.A.

Nello svolgimento delle proprie attività, i componenti degli organi interni e i Dipendenti del Centro Studi Athena, nonché i Collaboratori, i Consulenti e i Partner nell'ambito delle attività da essi svolte conoscono e rispettano:

1. la normativa applicabile;
2. il Codice Etico;
3. il sistema dei controlli interni e quindi le procedure interne la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura organizzativa e il sistema di controllo della gestione.

I divieti appresso specificati si applicano in via diretta ai componenti degli organi interni ed ai Dipendenti del Centro Studi Athena, nonché ai Collaboratori, ai Consulenti e ai Partner, in forza di apposite clausole contrattuali.

E' fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate; è fatto altresì divieto di porre in essere comportamenti in violazione dei principi procedurali previsti.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto, in particolare, di:

1. effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari italiani o stranieri;
2. distribuire e/o ricevere omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi interna (vale a dire ogni forma di regalo offerto eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività); in particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri (anche in quei paesi dove l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa), o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'Associazione. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore o perché volti a promuovere iniziative di carattere benefico o culturale, o l'immagine dell'Associazione. I regali offerti - salvo quelli di modico valore - devono essere documentati in modo adeguato per consentire le verifiche da parte dell'OdV. Pertanto, coloro i quali, per unilaterale iniziativa di terzi fornitori, ricevessero, in azienda o presso il proprio domicilio, omaggi non rientranti tra quelli ricevibili sopra indicati, sono tenuti ad informare l'Azienda ed a restituire immediatamente al donante quanto ricevuto. Non è altresì ammesso che i dipendenti di qualsiasi livello/categoria partecipino a convegni e/o seminari organizzati da fornitori con spese a carico di questi ultimi. Eccezionalmente, deroghe possono essere valutate e concesse dal Responsabile della Direzione, purché la partecipazione risulti utile alla gestione di attività dell'azienda e si possa assolutamente escludere la finalizzazione dell'invito all'acquisizione di trattamenti di favore nella conduzione degli affari;
3. accordare o promettere vantaggi di qualsiasi natura in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione italiana o straniera che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto (il presente riferimento ai rapporti con la Pubblica Amministrazione e quelli successivi indicati nel testo valgono in relazione ai rapporti con gli enti pubblici e con i soggetti incaricati di pubblico servizio);
4. richiedere corrispettivi non giustificati da congrue prestazioni effettuate nell'assoluto rispetto delle condizioni contrattuali pattuite;
5. presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire finanziamenti, contributi o erogazioni di varia natura;

centro studi ATHENA	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/2001	Edizione 00	Revisione 01
	PARTE SPECIALE		11

6. destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti a scopi diversi da quelli per cui sono stati erogati;

7. effettuare prestazioni in favore di società terze, di consulenti e di fornitori che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale con gli stessi.

Tutti i rapporti commerciali devono essere definiti per iscritto, nel rispetto dei poteri esistenti, evidenziando le relative condizioni.

centro studi ATHENA	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/2001	Edizione 00	Revisione 01
	PARTE SPECIALE		12

4. REATI IN TEMA DI FALSITÀ IN MONETE, CARTE DI PUBBLICO CREDITO E VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO

4.1 Articolo 453 c.p. (Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate)

Questa fattispecie delittuosa è finalizzata alla repressione dei fenomeni connessi alla falsificazione di monete.

Soggetto attivo del reato è qualunque privato.

La condotta incriminata consiste nella contraffazione o alterazione di monete vere, o nella introduzione, detenzione, spendita, acquisto o ricezione di monete già contraffatte o alterate previo accordo con il contraffattore o un suo mediatore.

Il dolo è generico con riferimento alle condotte di contraffazione, alterazione, introduzione, detenzione e spendita. Con riferimento invece alle condotte di acquisto e/o ricevimento, il dolo è specifico e consiste nel perseguire lo scopo di mettere in circolazione le monete falsificate.

4.2 Articolo 454 c.p. (Alterazione di monete)

Questa fattispecie delittuosa è anch'essa finalizzata alla repressione dei fenomeni connessi alla alterazione delle monete.

Soggetto attivo del reato è qualunque privato.

La condotta incriminata consiste nell'alterazione di monete che determini una diminuzione del loro valore, nonché nella introduzione, detenzione, spendita, acquisto o ricezione di monete in tal modo già precedentemente alterate.

Il dolo è generico ad eccezione dell'ipotesi di acquisto o ricevimento di monete alterate che debbono essere accompagnate dall'intenzione specifica di mettere le medesime in circolazione.

4.3 Articolo 455 c.p. (Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate)

Questa fattispecie delittuosa è anch'essa finalizzata alla repressione dei fenomeni connessi alla circolazione delle monete contraffatte o alterate.

Soggetto attivo del reato è qualunque privato.

La condotta incriminata presuppone che l'agente non abbia contraffatto o alterato le monete, non abbia partecipato alla loro contraffazione o alterazione, non abbia acquistato o ricevuto le monete alterate o contraffatte dal falsario o da suoi intermediari e non sia d'accordo con gli stessi, e consiste nella introduzione nel territorio dello Stato, nell'acquisto, nella detenzione, nella spendita o comunque nella messa in circolazione delle monete contraffatte o alterate.

Il dolo è generico con riferimento alle condotte di spendita o messa in circolazione delle monete. Relativamente alle condotte di introduzione, acquisto e detenzione è invece richiesto il dolo specifico consistente nel fine di mettere in circolazione le monete introdotte, acquistate o detenute.

4.4 Articolo 457 c.p. (Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede)

Questa fattispecie delittuosa è finalizzata alla repressione dei fenomeni di illegittima ritenzione di monete false ricevute in buona fede.

Soggetto attivo del reato è qualunque privato.

La condotta incriminata consiste nella spendita o comunque messa in circolazione di monete ricevute in buona fede e successivamente scoperte come contraffatte o alterate.

Il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà della spendita o comunque messa in circolazione delle monete di cui si conosce la falsità.

centro studi ATHENA	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/2001	Edizione 00	Revisione 01
	PARTE SPECIALE		13

4.5 Articolo 459 c.p. (Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati)

Questa disposizione è finalizzata a parificare i valori di bollo alle monete, punendone la loro falsificazione, l'introduzione nello Stato, l'acquisto, la detenzione o la messa in circolazione.

Soggetto attivo del reato è qualunque privato.

La condotta incriminata consiste nella contraffazione o alterazione di valori bollati veri, nonché nell'introduzione, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori bollati falsificati.

Il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà delle condotte poste in essere e della falsità dei valori bollati che ne sono oggetto.

4.6 Articolo 460 c.p. (Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo)

Questa fattispecie delittuosa è finalizzata alla repressione dei fenomeni connessi alla contraffazione della carta filigranata utilizzata per le carte di pubblico credito o per i valori bollati.

Soggetto attivo del reato è qualunque privato.

La condotta incriminata consiste nella contraffazione della carta filigranata, o nell'acquisto, detenzione e/o alienazione della predetta carta contraffatta.

Il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà di porre in essere la condotta di contraffazione, acquisto, detenzione e/o alienazione.

4.7 Articolo 461 c.p. (Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata)

Questa fattispecie delittuosa è anch'essa finalizzata alla repressione dei fenomeni connessi alla alterazione della filigrana.

Soggetto attivo del reato è qualunque privato.

La condotta incriminata consiste nella fabbricazione, acquisto, detenzione o alienazione di filigrana o di strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata.

Il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà di porre in essere le condotte di cui sopra.

4.8 Articolo 464 c.p. (Uso di valori di bollo contraffatti o alterati)

Questa fattispecie delittuosa è finalizzata alla repressione dei fenomeni di illegittima utilizzazione di valori bollati falsificati, da parte di soggetti che non hanno concorso alla falsificazione o che li hanno ricevuti in buona fede.

Soggetto attivo del reato è qualunque privato.

La condotta incriminata consiste nell'utilizzo di valori bollati falsificati alla cui falsificazione non si è concorso o ricevuti in buona fede e successivamente scoperti come contraffatti o alterati.

Il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà dell'utilizzo dei valori bollati di cui si conosce la falsità.

4.9 Articolo 473 c.p. (Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni)

Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/2001	Edizione 00	Revisione 01
	PARTE SPECIALE		14

contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

4.10 Articolo 474 c.p. (Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi)

Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

centro studi ATHENA	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/2001	Edizione 00	Revisione 01
	PARTE SPECIALE		15

5. REATI IN MATERIA SOCIETARIA (decreto legislativo 61/2002, come modificato dalla legge 262/2005)

5.1 Art. 2621 c.c. (False comunicazioni sociali) – Come sostituito dall’art. 30 della L. 262/05

Questa norma è finalizzata alla repressione dei possibili comportamenti posti in essere dai soggetti indicati espressamente dalla norma in esame in violazione dei principi di chiarezza, completezza e veridicità in tema di informazione contabile.

Soggetti attivi del reato possono essere esclusivamente gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori. Occorre, ad ogni modo chiarire, che, seppure penalmente imputabili ex art. 2621 c.c., la commissione del reato di false comunicazioni sociali da parte dei sindaci non comporta conseguenze ai sensi del decreto legislativo 231/2001, in quanto l’art. 25/ter di tale decreto, che rinvia all’articolo in esame, non annovera i sindaci tra i soggetti il cui comportamento sia idoneo a far sorgere responsabilità diretta per la società.

La condotta incriminata presuppone che nei bilanci, nelle relazioni e nelle comunicazioni dirette all’informazione contabile, finanziaria, patrimoniale ed economica della società siano esposti fatti materiali non rispondenti al vero, o vengano omesse determinate informazioni obbligatorie.

Il dolo è specifico ed è rappresentato dalla coscienza e volontà di commettere un falso al fine di ingannare i soci o il pubblico per conseguire un profitto ingiusto per sé o per altri.

5.2 Art. 2622 c.c. (False comunicazioni sociali in danno dei soci e dei creditori) – Come sostituito dall’art. 30 della L. 262/05

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l’intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La condotta idonea ad integrare l’elemento materiale del reato presuppone non solo che nelle comunicazioni dirette all’informazione contabile, finanziaria, patrimoniale ed economica della società, siano esposti fatti materiali non rispondenti al vero, o vengano omesse determinate informazioni obbligatorie, ma è, altresì, necessario che tali falsità od omissioni cagionino un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori.

5.3 Art. 2624 c.c. (Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione)

L’art. 25/ter del decreto 231 rinvia, alla lett. f) ed alla lett. g), rispettivamente all’art. 2624, comma 1, c.c. e all’art. 2624, comma 2, c.c. L’unica differenza tra le due fattispecie è data dal fatto che nel secondo caso è previsto un aggravamento della pena qualora la condotta necessaria per integrare l’elemento materiale abbia altresì causato un danno patrimoniale in capo ai destinatari delle comunicazioni delle società di revisione. L’art. 2624 c.c. persegue la finalità di assicurare il corretto svolgimento dell’incarico di revisione, la cui funzione primaria, anche se non esclusiva, è quella di controllare la regolare tenuta della contabilità e di esprimere un giudizio sul bilancio.

Soggetti attivi possono essere soltanto i responsabili della revisione.

La condotta necessaria ad integrare l’elemento materiale del reato consiste nell’attestare volontariamente il falso o nell’occultare volontariamente informazioni riguardanti la situazione economica, finanziaria o

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/2001	Edizione 00	Revisione 01
	PARTE SPECIALE		16

patrimoniale del soggetto sottoposto a revisione.

Il dolo è specifico e consiste nella coscienza e volontà di porre in essere le falsità o le omissioni al fine di trarne un vantaggio indebito per sé o per altri.

5.4 Art. 2625 c.c. (Impedito controllo)

La finalità perseguita dal presente articolo è quella di garantire, sanzionando i comportamenti ostantivi degli amministratori, il controllo sia interno che esterno della società.

Soggetti attivi del reato possono essere esclusivamente gli amministratori.

La condotta che integra la fattispecie di reato rilevante ai fini dell'applicazione del decreto legislativo 231/2001 è costituita dalla fattispecie aggravata del reato di cui al secondo comma dell'articolo in esame, e consiste nell'occultamento di documenti o nel compimento di atti artificiosi da parte degli amministratori, che siano idonei ad impedire il controllo sulla società ad opera dei soci, di altri organi sociali (collegio sindacale e, verosimilmente, internal auditors) e della società di revisione, da cui consegue un danno ai soci.

Il dolo è generico, e consiste nella coscienza e volontà di impedire il controllo sulla società.

5.5 Art. 2632 c.c. (Formazione fittizia del capitale)

La finalità di tale articolo è quella di assicurare l'effettività del capitale sociale, evitando che il capitale realmente conferito dai soci ed esistente sia inferiore a quello dichiarato, e che si verifichi il fenomeno del cosiddetto "annacquamento" del capitale sociale.

Soggetti attivi del reato possono essere solo gli amministratori ed i soci conferenti.

La condotta che integra gli estremi del reato in esame è la formazione o l'aumento fittizio del capitale nominale attraverso comportamenti tipici espressamente vietati dal codice civile, ossia la emissione di azioni o quote per somma inferiore al loro valore nominale (art. 2346 c.c.), la sottoscrizione reciproca di azioni o quote (art. 2360 c.c.), la sopravvalutazione rilevante dei conferimenti in natura o di crediti (artt. 2343 – 2344 c.c.), la sopravvalutazione rilevante del patrimonio della società in caso di trasformazione (art. 2498, comma 2, c.c.).

Il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà di formare o aumentare fittiziamente il capitale nominale della società.

5.6 Art. 2626 c.c. (Indebita restituzione di conferimenti)

La finalità di tale articolo è da rinvenire nell'esigenza di garantire l'effettività del capitale sociale.

Soggetti attivi del reato sono esclusivamente gli amministratori.

La condotta rilevante è costituita dalla restituzione effettiva o simulata dei conferimenti, o dalla liberazione dall'obbligo di eseguire detti conferimenti, oltre le ipotesi in cui è espressamente permesso.

Il dolo è generico e consiste nella cosciente e volontaria restituzione, reale o fittizia, dei conferimenti o nella liberazione dall'obbligo degli stessi al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge.

5.7 Art. 2627 (Illegale ripartizione degli utili e delle riserve)

La finalità perseguita dalla norma è quella di impedire la distribuzione di utili fittizi.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori.

La condotta penalmente rilevante è rappresentata dalla distribuzione di utili o acconti sugli utili fittizi, in violazione dei limiti legali di distribuzione, o dalla ripartizione di riserve legali non distribuibili. Occorre, tuttavia, precisare, che non avendo gli amministratori il potere diretto di porre in essere dette distribuzioni o ripartizioni di utili prescindendo da apposite deliberazioni assembleari in merito, la condotta integrante il reato sembra sussistere anche nel caso in cui gli amministratori, pur senza procedere direttamente alla distribuzione o alla ripartizione, pongano in essere delle rappresentazioni contabili sulla base delle quali

centro studi ATHENA	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/2001	Edizione 00	Revisione 01
	PARTE SPECIALE		17

l'assemblea deliberi detta distribuzione o ripartizione, pur in assenza delle condizioni oggettive che lo consentirebbero.

Il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà di effettuare la distribuzione o la ripartizione al di fuori dei limiti posti dalla legge.

5.8 Art. 2628 c.c. (Illecite operazioni sulle azioni o quote della società controllante)

L'articolo in esame persegue la finalità di tutelare l'integrità del patrimonio sia della società per cui gli amministratori agiscono sia della controllata, in caso di operazioni sulle azioni della controllante.

Soggetti attivi sono esclusivamente gli amministratori che pongono in essere tali operazioni.

La condotta penalmente rilevante è rappresentata dalla violazione delle norme che disciplinano l'acquisto e la sottoscrizione delle azioni o quote anche da parte della controllata (artt. 2357 – 2360 c.c.), cui consegue una lesione all'integrità del capitale o delle riserve non distribuibili.

Il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà di porre in essere le citate operazioni fuori dai casi normativamente consentiti.

5.9 Art. 2629 c.c. (Operazioni in pregiudizio dei creditori)

La finalità dell'articolo è quella di impedire operazioni dannose per i creditori sociali.

Soggetti attivi del reato possono essere solo gli amministratori.

La condotta penalmente rilevante è costituita da comportamenti tipici, consistenti nella violazione da parte degli amministratori delle norme volte a tutelare, nell'ambito delle operazioni elencate, le posizioni dei creditori sociali, cui consegue un danno patrimoniale per i creditori stessi.

Il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà di attuare le descritte operazioni societarie violando le norme poste a tutela dei creditori sociali.

5.10 Art. 2633 c.c. (Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori)

La finalità perseguita dall'articolo in esame è quella di punire i comportamenti dei liquidatori che vengano meno ai doveri che gli impongono di regolare i rapporti pendenti della società con i creditori sociali.

Soggetti attivi del reato possono essere solo i liquidatori.

La condotta punita è rappresentata dalla violazione della norma che impone l'obbligo di pagamento dei creditori sociali o di accantonamento delle somme necessarie cui consegue un danno per i creditori stessi.

Il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà di violare la descritta norma di tutela dei creditori.

5.11 Art. 2636 c.c. (Illecita influenza sull'assemblea)

La finalità perseguita dall'articolo in esame è quella di punire tutti i comportamenti idonei a turbare la corretta formazione della volontà assembleare.

Per quanto riguarda i soggetti attivi del reato, tali atti simulati o fraudolenti, per l'articolo in commento, possono essere commessi da chiunque; tuttavia, per l'applicazione del decreto 231, gli unici soggetti che possono far sorgere la responsabilità in capo alla società sono esclusivamente gli amministratori, i direttori generali, i liquidatori, o le persone sottoposte alla loro vigilanza.

Tale reato è a condotta libera, nel senso che integrano l'elemento oggettivo del reato tutti quei comportamenti simulati o fraudolenti attraverso i quali si impedisce la libera ed autonoma formazione della volontà dei soci votanti, e che siano idonei a determinare la maggioranza in assemblea.

L'elemento soggettivo del reato consiste nel dolo specifico di porre in essere con coscienza e volontà atti simulati o fraudolenti tali da determinare la maggioranza in assemblea al fine di procurare a sé o ad altri un profitto ingiusto.

5.12 Art. 2637 c.c. (Aggiotaggio)

centro studi ATHENA	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/2001	Edizione 00	Revisione 01
	PARTE SPECIALE		18

Attraverso tale reato si persegue la finalità di punire tutti quei comportamenti dolosi idonei a provocare squilibri nei mercati finanziari e ad incidere nella stabilità patrimoniale delle banche.

Per quanto riguarda i soggetti attivi del reato, tali comportamenti, per l'articolo in commento, possono essere posti in essere da chiunque; tuttavia, per l'applicazione del decreto 231, gli unici soggetti che possono far sorgere la responsabilità in capo alla società sono esclusivamente gli amministratori, i direttori generali, i liquidatori, o le persone sottoposte alla loro vigilanza.

La condotta penalmente rilevante consiste nella diffusione di notizie false, o nel porre in essere operazioni simulate o fraudolente di qualunque genere, concretamente idonee ad alterare in modo sensibile i mercati finanziari o ad influire negativamente in maniera rilevante sulla stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà di diffondere notizie false, o porre in essere operazioni simulate o altri artifici idonei a ledere i mercati finanziari e la stabilità patrimoniale delle banche.

5.13 Art. 2629-bis. c.c. (Omessa comunicazione del conflitto d'interessi - Articolo inserito dall'art. 31 della L. 262/05)

L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982, n. 576, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi».

5.14 Art. 2638 c.c. (Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza)

La finalità perseguita dal presente articolo è quella di punire tutte le ipotesi di violazione degli obblighi di comunicazione alle autorità pubbliche di vigilanza (Banca d'Italia, Consob, Autorità per la concorrenza ed il mercato, Isvap).

Soggetti attivi del reato possono essere esclusivamente gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori. Occorre, ad ogni modo chiarire, che, seppure penalmente imputabili ex art. 2638 c.c., la commissione del reato in esame da parte dei sindaci non comporta conseguenze ai sensi del decreto 231, in quanto l'art. 25/ter di tale decreto, che rinvia all'articolo in esame, non annovera i sindaci tra i soggetti il cui comportamento sia idoneo a far sorgere responsabilità diretta per la società.

La condotta che integra gli estremi del reato consiste nell'esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale delle società soggetti a vigilanza nelle comunicazioni alle citate autorità, o nell'occultamento fraudolento di fatti materiali riguardo alla situazione economica, finanziaria e patrimoniale delle società soggette a vigilanza che avrebbero dovuto essere comunicate alle autorità pubbliche competenti. Ai sensi del secondo comma dell'articolo in esame integrano gli estremi del reato anche tutti quei comportamenti sia commissivi che omissivi posti in essere dai soggetti attivi tali da impedire alle autorità di vigilanza di svolgere le proprie funzioni.

Il dolo è specifico e consiste nella coscienza e volontà di porre in essere i descritti comportamenti al fine di ostacolare l'attività di vigilanza delle autorità che vi sono preposte.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/2001	Edizione 00	Revisione 01
	PARTE SPECIALE		19

6. REGOLE DI COMPORTAMENTO – REATI SOCIETARI

Nello svolgimento delle proprie attività i componenti degli organi interni e i Dipendenti del Centro Studi Athena, nonché i Collaboratori, i Consulenti e i Partner nell'ambito delle attività da essi svolte conoscono e rispettano:

1. la normativa applicabile;
2. il Codice Etico;
3. il sistema dei controlli interni e quindi le procedure interne la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura organizzativa e il sistema di controllo della gestione;
4. le norme relative al sistema amministrativo, contabile, finanziario del Centro Studi Athena;
5. i principi contabili nazionali ed internazionali;
6. le leggi, norme e regolamenti degli enti di controllo dei mercati.

E' fatto divieto ai componenti degli organi interni ed ai Dipendenti e Consulenti (nell'ambito delle attività da essi svolte) di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate; è fatto altresì divieto di porre in essere comportamenti in violazione dei principi e delle procedure interne.

Conseguentemente, i soggetti sopraindicati hanno l'espresso obbligo di:

1. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'ente;
2. tenere comportamenti corretti, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure interne, ponendo la massima attenzione ed accuratezza nell'acquisizione, elaborazione ed illustrazione dei dati e delle informazioni relative agli strumenti finanziari emessi dal Centro Studi Athena, necessari per consentire agli investitori di pervenire ad un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione Onlus, sull'evoluzione della sua attività, nonché sui suoi strumenti finanziari e relativi diritti;
3. osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
4. salvaguardare il regolare funzionamento dell'Associazione Onlus e degli organi interni garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
5. evitare di porre in essere operazioni simulate o diffondere notizie false idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato;
6. effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle autorità di vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste esercitate.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di:

_ con riferimento al precedente punto 1:

centro studiATHENA	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/2001	Edizione 00	Revisione 01
	PARTE SPECIALE		20

a) rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Associazione Onlus;

b) omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Associazione Onlus;

_ con riferimento al precedente punto 2:

a) alterare i dati e le informazioni destinati alla predisposizione dei prospetti informativi;

b) illustrare i dati e le informazioni utilizzati in modo tale da fornire una presentazione non corrispondente all'effettivo giudizio maturato sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione Onlus e sull'evoluzione della sua attività, nonché sugli strumenti finanziari e relativi diritti;

_ con riferimento all'obbligo di cui al precedente punto 3:

a) restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;

b) ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;

c) acquistare o sottoscrivere azioni delle società controllate fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione dell'integrità del capitale sociale;

d) effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;

e) procedere a formazione o aumento fittizi del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di aumento del capitale sociale;

_ con riferimento al precedente punto 4:

a) porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque ostacolino, lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte delle istituzioni preposte;

b) determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;

_ con riferimento al precedente punto 5:

a) pubblicare o divulgare notizie false, o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento o ingannatorio aventi ad oggetto strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato, ed idonei ad alterarne sensibilmente il prezzo;

_ con riferimento al precedente punto 6:

a) omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, tutte le segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dalla normativa applicabile nei confronti delle autorità di vigilanza cui è soggetta l'attività del Centro Studi Athena, nonché omettere la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalle predette autorità;

b) esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie dell'Associazione.

centro studi ATHENA	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/2001	Edizione 00	Revisione 01
	PARTE SPECIALE		21

7. REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO

- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordinamento democratico (art. 270-bis c.p.);
- Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.);
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.);
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (Art. 270-quinquies c.p.);
- Condotte con finalità di terrorismo (Art. 270-sexies c.p.);
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.);
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti contro la personalità dello Stato (art. 302 c.p.);
- Cospirazione politica mediante accordo e cospirazione politica mediante associazione (art. 304 e 305 c.p.);
- Banda armata e formazione e partecipazione e assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (artt. 306 e 307 c.p.);
- Reati, diversi da quelli indicati nel codice penale e nelle leggi speciali, posti in essere in violazione dell'art. 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, fatta a New York il 9 dicembre 1999.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/2001	Edizione 00	Revisione 01
	PARTE SPECIALE		22

8. REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE E REATI CONSISTENTI IN PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI

- *Riduzione o mantenimento in schiavitù (Art. 600 c.p.);*
- *Tratta di persone (Art. 601 c.p.);*
- *Acquisto e alienazione di schiavi (Art. 602 c.p.);*
- *Prostituzione minorile (Art. 600-bis c.p.);*
- *Pornografia minorile (Art. 600-ter c.p.);*
- *Detenzione di materiale pornografico (Art. 600-quater c.p.);*
- *Pornografia virtuale (Art. 600-quater.1 c.p.);*
- *Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (Art. 600-quinquies c.p.);*
- *Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 583-bis c.p.).*

centro studi ATHENA	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/2001	Edizione 00	Revisione 01
	PARTE SPECIALE		23

9. REATI DI ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E MANIPOLAZIONE DEL MERCATO

9.1 Art. 184. - L. 62/05 - (*Abuso di informazioni privilegiate*)

1. È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

- a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
- b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
- c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.

3. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

4. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).

9.2 Art. 185. - L. 62/05 - (*Manipolazione del mercato*)

1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.

2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

centro studi ATHENA	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/2001	Edizione 00	Revisione 01
	PARTE SPECIALE		24

10. REATI COMMESSI IN VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

10.1 Art. 589 c.p. (Omicidio colposo) – per la parte riferita alla prevenzione degli infortuni sul lavoro

1. Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona e' punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
2. Se il fatto e' commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena e' della reclusione da due a sei anni.
3. [...omissis...]
4. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

10.2 Art. 590 (Lesioni personali colpose) – per la parte riferita alla prevenzione degli infortuni sul lavoro

1. Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale e' punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a 309 euro.
2. Se la lesione e' grave la pena e' della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 123 euro a 619 euro; se e' gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da 309 euro a 1.239 euro.
3. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.
4. [...omissis...]
5. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.
6. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

centro studi ATHENA	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/2001	Edizione 00	Revisione 01
	PARTE SPECIALE		25

11. REGOLE DI COMPORTAMENTO, RUOLI E RESPONSABILITÀ – REATI COMMESSI PER VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Nello svolgimento delle proprie attività i componenti degli Organi interni e i Dipendenti del Centro Studi Athena, nonché i Collaboratori, i Consulenti, i Partner e gli altri soggetti interessati, nell'ambito delle attività da essi svolte conoscono e rispettano:

1. la normativa applicabile;
2. il Codice Etico;
3. il sistema dei controlli interni e quindi le procedure interne la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura organizzativa.

E' fatto divieto ai componenti degli organi interni ed ai Dipendenti e Consulenti (nell'ambito delle attività da essi svolte) di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate; è fatto altresì divieto di porre in essere comportamenti in violazione dei principi e delle procedure interne.

Secondo l'Organizzazione del Centro Studi Athena, per i soggetti di seguito specificati vengono indicate le relative responsabilità:

DATORE DI LAVORO

In base a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08, il Datore di Lavoro:

- effettua la valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ricoprendo anche il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed elabora ed aggiorna il documento di valutazione dei rischi (**Obbligo del Datore non delegabile**);
- designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) dai rischi (**Obbligo del Datore non delegabile**);
- nomina il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria (non necessario nel Centro Studi Athena);
- designa preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
- affida i compiti ai lavoratori, tenendo conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- fornisce ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il RSPP e il medico competente (laddove fosse necessario);
- prende le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- richiede l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- richiede al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico (non necessario nel Centro Studi Athena);
- adotta le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dà istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- informa il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- adempie agli obblighi di informazione, formazione e addestramento;

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/2001	Edizione 00	Revisione 01
	PARTE SPECIALE		26

- si astiene, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- consente ai lavoratori di verificare, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
- su richiesta, consegna tempestivamente copia del Documento di Valutazione dei Rischi ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, per l'espletamento della loro funzione, nonché consente ai medesimi di accedere ai dati relativi agli infortuni sul lavoro;
- comunica all'INAIL, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro;
- consulta il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza in tutti i casi previsti dalla normativa vigente;
- adotta le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;
- nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
- convoca la riunione periodica;
- aggiorna le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
- comunica annualmente all'INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- vigila affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.
- fornisce al servizio di prevenzione e protezione competente informazioni in merito:
 - alla natura dei rischi;
 - all'organizzazione del lavoro, alla programmazione e all'attuazione delle misure preventive e protettive;
 - alla descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
 - ai dati relativi agli infortuni sul lavoro e quelli relativi alle malattie professionali;
 - ai provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

MEDICO COMPETENTE:

Non è obbligatoria la sua designazione in considerazione del fatto che i dipendenti non sono esposti a particolari rischi avendo una mansione che prevede una esposizione ai videoterminali non superiore alle 20 ore settimanali.

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:

- all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro;
- ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive attuate e richiamate nel DVR e i sistemi di controllo di tali misure;
- ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, insieme al medico competente e ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, nonché alla riunione periodica;

centro studi ATHENA	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/2001	Edizione 00	Revisione 01
	PARTE SPECIALE		27

- a fornire ai lavoratori le informazioni in materia di sicurezza.

RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza:

- accedono ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
- sono consultati preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
- sono consultati sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
- sono consultati in merito all'organizzazione della formazione dei Lavoratori;
- ricevono le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
- ricevono le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
- ricevono una formazione adeguata;
- promuovono l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
- formulano osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali sono, di norma, sentiti;
- partecipano alla riunione periodica;
- formulano proposte in merito alla attività di prevenzione;
- avvertono il Datore di Lavoro dei rischi individuati nel corso della loro attività;
- possono fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro;
- su richiesta, ricevono copia del documento di valutazione dei rischi;
- sono tenuti al rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel DVR, nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni.

ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO E DEGLI ADDETTI ALLA PREVENZIONE INCENDI

Gli Addetti al Primo Soccorso e gli Addetti alla Prevenzione Incendi devono adempiere correttamente ai propri compiti e garantire, limitatamente ai propri compiti, il rispetto delle procedure relative al primo soccorso, alla lotta antincendio e all'evacuazione dei luoghi di lavoro.

LAVORATORI e COLLABORATORI

I lavoratori ed i collaboratori del Centro Studi Athena, hanno l'obbligo di prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle loro azioni o omissioni, conformemente alla loro formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

In particolare devono:

- contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro attenendosi ai relativi manuali di istruzioni,

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/2001	Edizione 00	Revisione 01
	PARTE SPECIALE		28

nonché i mezzi di trasporto e i dispositivi di sicurezza secondo le disposizioni/procedure aziendali in materia;

- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- segnalare immediatamente al datore di lavoro le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui ai due punti che precedono, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui al punto che segue per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al Datore di Lavoro. Qualora il Datore, entro un termine congruo, non ponga rimedio efficacemente alle deficienze o alle condizioni di pericolo loro indicate, i Lavoratori e i Collaboratori dovranno inoltrare la segnalazione all'OdV;
- non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo comunque disposti dal medico competente.

PROGETTISTI

I progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia.

INSTALLATORI E MANUTENTORI DI IMPIANTI

Gli installatori e i manutentori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici, per la parte di loro competenza, devono attenersi alle norme di salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti.

APPALTATORI

Gli Appaltatori devono:

- garantire la propria identità tecnico professionale in relazione ai lavori da eseguire in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione;
- recepire le informazioni fornite dal Datore di Lavoro circa i rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate dal Datore di Lavoro;
- cooperare con il Datore di Lavoro per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto di contratto d'appalto o d'opera o di somministrazione;
- coordinare con il Datore di Lavoro gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i Lavoratori.

12. REATI COSÌ DETTI TRANSNAZIONALI DI CUI ALLA CONVENZIONE E I PROTOCOLLI AGGIUNTIVI DELLE NAZIONI UNITE CONTRO IL CRIMINE ORGANIZZATO

L'art. 3 della L. 146/2006 ha dettato una serie di criteri per l'identificazione del reato transnazionale definendolo come quello punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato e qualora, alternativamente:

- a) esso sia commesso in più di uno Stato;
- b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione,

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/2001	Edizione 00	Revisione 01
	PARTE SPECIALE		29

direzione o controllo avvenga in un altro Stato;

c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;

d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

La responsabilità amministrativa nei confronti dell'azienda può sorgere ex D. Lgs. 231/2001 qualora, in presenza delle condizioni sopra esposte, sia commesso uno dei seguenti reati:

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309);
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/2001	Edizione 00	Revisione 01
	PARTE SPECIALE		30

13. REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA

13.1 Art. 648 c.p. (Ricettazione)

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque s'intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da 516 euro a 10.329 euro. La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a 516 euro, se il fatto è di particolare tenuità. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

13.2 Art. 648-bis c.p. (Riciclaggio)

Fuori dai casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 1.032 euro a 15.493 euro.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di una attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

13.3 Art. 648-ter c.p. (Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita)

Chiunque, fuori dai casi di concorso nel reato e dai casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 1.032 euro a 15.493 euro.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

centro studi ATHENA	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/2001	Edizione 00	Revisione 01
	PARTE SPECIALE		31

14. REATI INFORMATICI

14.1 Art. 491 bis c.p. (Documenti informatici)

“Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.

La norma conferisce valenza penale alla commissione di reati di falso attraverso l'utilizzo di documenti informatici. I reati di falso richiamati sono i seguenti:

- Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p.): “Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni”;

- Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 477 c.p.): “Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempiute le condizioni richieste per la loro validità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”;

- Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti (art. 478 c.p.): “Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato diversa dall'originale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a otto anni.

Se la falsità è commessa dal pubblico ufficiale in un attestato sul contenuto di atti, pubblici o privati, la pena è della reclusione da uno a tre anni”;

- Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 479 c.p.): “Il pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell'articolo 476”;

- Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 480 c.p.): “Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente, in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni”;

- Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità (art. 481 c.p.): “Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da € 51,00 a € 516,00.

Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro”;

- Falsità materiale commessa da privato (art. 482 c.p.): “Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo”;

- Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.): “Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni. Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi”;

- Falsità in registri e notificazioni (art. 484 c.p.): “Chiunque, essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette all'ispezione dell'Autorità di pubblica sicurezza, o a fare notificazioni all'Autorità stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali, scrive o lascia scrivere false indicazioni è punito

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/2001	Edizione 00	Revisione 01
	PARTE SPECIALE		32

con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 309,00”;

- Falsità in scrittura privata (art. 485 c.p.): “Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa, o altera una scrittura privata vera, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si considerano alterazioni anche le aggiunte falsamente apposte a una scrittura vera, dopo che questa fu definitivamente formata”;

- Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato (art. 486 c.p.): “Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per un titolo che importi l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o fa scrivere un atto privato produttivo di effetti giuridici, diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, è punito, se del foglio faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si considera firmato in bianco il foglio 5 in cui il sottoscrittore abbia lasciato bianco un qualsiasi spazio destinato a essere riempito”;

- Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico (art. 487 c.p.): “Il pubblico ufficiale, che, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per ragione del suo ufficio e per un titolo che importa l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o vi fa scrivere un atto pubblico diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, soggiace alle pene rispettivamente stabilite negli articoli 479 e 480”;

- Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali (art. 488 c.p.): “Ai casi di falsità su un foglio firmato in bianco diversi da quelli preveduti dai due articoli precedenti, si applicano le disposizioni sulle falsità materiali in atti pubblici o in scritture private”;

- Uso di atto falso (art. 489 c.p.): “Chiunque senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo. Qualora si tratti di scritture private, chi commette il fatto è punibile soltanto se ha agito al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno”;

- Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (art. 490 c.p.): “Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico o una scrittura privata veri soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli articoli 476, 477, 482 e 485, secondo le distinzioni in essi contenute. Si applica la disposizione del capoverso dell'articolo precedente”;

- Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti (art. 492 c.p.): “Agli effetti delle disposizioni precedenti, nella denominazione di “atti pubblici” e di “scritture private” sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti”;

- Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un pubblico servizio (art. 493 c.p.): “Le disposizioni degli articoli precedenti sulle falsità commesse da pubblici ufficiali si applicano altresì agli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio relativamente agli atti che essi redigono nell'esercizio delle loro attribuzioni”.

14.2 Art. 615-ter c.p. (Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico)

“Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se e' palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

centro studi ATHENA	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/2001	Edizione 00	Revisione 01
	PARTE SPECIALE		33

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio."

14.3 Art. 615-quater c.p. (Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici)

"Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a euro 5.164.

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater."

14.4 Art. 615-quinquies c.p. (Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico)

"Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329".

14.5 Art. 617-quater c.p. (Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche)

"Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, e' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

- 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
- 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

14.6 Art. 617-quinquies c.p. (Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche)

"Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617 quater."

centro studi ATHENA	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/2001	Edizione 00	Revisione 01
	PARTE SPECIALE		34

14.7 Art. 635-bis c.p. (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio”.

14.8 Art. 635-ter c.p. (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.

14.9 Art. 635-quater c.p. (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.

14.10 Art. 635-quinquies c.p. (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità)

“Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.

14.11 Art. 640-quinquies c.p. (Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica)

“Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro”.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/2001	Edizione 00	Revisione 01
	PARTE SPECIALE		35

15. REGOLE DI COMPORTAMENTO – REATI INFORMATICI

Viene richiesto ai dipendenti e agli altri eventuali collaboratori autorizzati ad utilizzare hardware di proprietà aziendale e/o ad accedere anche con loro hardware a sistemi informatici, reti, banche dati, servizi quali intranet, internet, posta elettronica ecc., ed altre strutture tecnologiche di proprietà aziendale, di osservare obbligatoriamente i seguenti comportamenti:

1. custodire con cura lo strumento di lavoro (Personal computer, server, o altra infrastruttura tecnologica) loro affidati dal Centro Studi Athena;
2. non accedere abusivamente a sistemi informatici e telematici protetti da misure di sicurezza;
3. non diffondere o comunicare abusivamente ad alcuno codici, password o altri mezzi che consentano l'accesso ad un sistema informatico e telematico protetto da misure di sicurezza;
4. non diffondere o comunque mettere a disposizione apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare/interrompere il funzionamento di un sistema informatico/telematico o i dati/programmi in esso contenuti;
5. non intercettare, impedire o interrompere illecitamente comunicazioni informatiche o telematiche e non installare apparecchiature a ciò dirette;
6. non danneggiare, alterare o distruggere informazioni, dati, programmi e sistemi informatici/telematici.

centro studi ATHENA	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/2001	Edizione 00	Revisione 01
	PARTE SPECIALE		36

16. REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

16.1 Articolo 513. c.p. (Turbata libertà dell'industria o del commercio)

Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

16.2 Articolo 513-bis c.p. (Illecita concorrenza con minaccia o violenza)

Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

16.3 Articolo 514 c.p. (Frodi contro le industrie nazionali)

Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516.

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.

16.4 Articolo 515. c.p. (Frode nell'esercizio del commercio)

Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.

16.5 Articolo 516 c.p. (Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine)

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.

16.6 Articolo 517 c.p. (Vendita di prodotti industriali con segni mendaci)

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro.

16.7 Articolo 517-ter. c.p. (Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale)

Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo

centro studi ATHENA	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/2001	Edizione 00	Revisione 01
	PARTE SPECIALE		37

di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

16.8 Articolo 517-quater c.p. (Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari)

Chiunque contraffaccia o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

centro studi ATHENA	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/2001	Edizione 00	Revisione 01
	PARTE SPECIALE		38

17. REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

17.1 Articolo 171 Legge 22 aprile 1941, n. 633

Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

-omissis-

a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;

-omissis-

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

17.2 Articolo 171-bis Legge 22 aprile 1941, n. 633

1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

17.3 Articolo 171-ter Legge 22 aprile 1941, n. 633

1) È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo,

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/2001	Edizione 00	Revisione 01
	PARTE SPECIALE		39

proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.

g) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102- quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

2) È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

3) La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

4) La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;

b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;

c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

5) Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/2001	Edizione 00	Revisione 01
	PARTE SPECIALE		40

17.4 Articolo 171-septies Legge 22 aprile 1941, n. 633

1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:

- a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;
- b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiarare falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.

17.5 Articolo 171-octies Legge 22 aprile 1941, n. 633

1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi . visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/2001	Edizione 00	Revisione 01
	PARTE SPECIALE		41

18. REGOLE DI COMPORTAMENTO – REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

Viene richiesto ai dipendenti e agli altri eventuali collaboratori di osservare obbligatoriamente i seguenti comportamenti:

1. non modificare la configurazione aziendale del Personal Computer in dotazione e non utilizzare software diversi o aggiuntivi rispetto a quelli coperti da licenza d'uso o comunque rientranti nell'ambito degli standard aziendali in materia;
2. astenersi in modo assoluto dal mettere a disposizione, immettendole in sistemi di reti telematiche, opere dell'ingegno protette;
3. astenersi dal duplicare abusivamente programmi per elaboratore o il contenuto di banche dati.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/2001	Edizione 00	Revisione 01
	PARTE SPECIALE		42

19. AREE SENSIBILI: "ATTIVITA' A RISCHIO"

19.1 Premessa

Il Centro Studi Athena, organismo che opera nel settore della formazione professionale, ha assunto la forma giuridica di Associazione Onlus e, dati i suoi scopi, si configura come Organizzazione non lucrativa di utilità sociale. L'Organismo è stato costituito con atto pubblico in data 29 aprile 2008 ed ha una durata temporale indeterminata. Il Centro Studi Athena ha ottenuto – da parte della Regione Siciliana, Assessorato Regionale del Lavoro, Dipartimento Regionale Formazione Professionale – con D.D.G. n. 2095 del 24.09.2008 l'accreditamento della propria sede operativa sita in via San Francesco, 13 in Santa Margherita di Belice (AG).

Il Centro Studi Athena è un centro permanente di vita associata a carattere culturale; si prefigge come scopo l'elevazione culturale e professionale dei cittadini occupati ed inoccupati, la promozione dell'esercizio al diritto al lavoro attraverso l'erogazione di servizi ed attività destinate alla formazione, al perfezionamento, alla riqualificazione, all'orientamento professionale ed alla ricerca.

Il Centro Studi Athena opera attivamente anche nel campo delle Formazione Continua e Formazione Tecnica Superiore rivolgendo la propria attività corsuale anche a soggetti laureati e a professionisti appartenenti ad albi, collegi ed ordini professionali.

Il Centro ha ottenuto il riconoscimento da parte del Ministero della Giustizia quale Ente abilitato a tenere corsi di formazione per Conciliatori Professionisti in materia societaria previsti dall'art. 4 comma 3 del D.M. 23 luglio 2004 n. 222.

In materia di ICT (*information and communication technology*) il Centro Studi Athena inoltre è anche un "Ei-Center Academy", ovvero un centro accreditato CERTIPASS per il rilascio della certificazione europea (EIPASS) per l'utilizzo del computer.

Il Centro Studi Athena si caratterizza per un' incisiva presenza sul territorio. Intrattiene varie relazioni e partenariati, documentati anche da lettere di intenti e protocolli di intesa sottoscritti con diversi organismi operanti nel sistema istituzionale, sociale, produttivo e scolastico. Attraverso le diverse collaborazioni ha maturato grande esperienza nel saper leggere il territorio ed i fabbisogni degli stakeholder istituzionali e non, nell'ambito di progetti integrati in materia di sviluppo delle politiche attive del lavoro.

Il Centro, inoltre, si è dotato di metodologie innovative e sperimentali di erogazione della formazione (anche in modalità FAD), attraverso una costante collaborazione con esperti, sia della formazione che di settori, quali quelli afferenti all'innovazione informatica e tecnologica, riuscendo così ad acquisire skills e know-how che permettono all'Organismo di rispondere in modo efficace al raggiungimento dell'obiettivo formativo.

Tra gli interventi formativi da realizzare nell'ambito del Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo (FSE) della Regione Sicilia, il Centro Studi Athena risulta presente tra gli enti ammessi a finanziamento per la realizzazione di un progetto di work experience che, attraverso azioni di orientamento, formazione ed esperienza in impresa, dovrebbe favorire l'inserimento di giovani ed adulti nel mercato del lavoro concorrendo così anche alla riduzione di situazioni di disagio sociale.

Il Centro Studi Athena è Ente Accreditato (D.D.G. n. 2095/2008) dalla Regione Sicilia per l'espletamento dei servizi di formazione professionale (Macrotipologia B) ai sensi del D.A. n. 1037/2006 pubblicato in G.U.R.S. n. 32 del 30/06/2006 con codice di accreditamento FEG000_01.

A completamento della propria crescita il Centro Studi ha predisposto il presente Manuale per la gestione del proprio SGQ secondo la norma UNI EN ISO 9001:2008 per la PROGETTAZIONE ED EROGAZIONE DI CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE.

Il Centro Studi Athena ha implementato un sistema per la Qualità ai sensi della norma UNI-EN ISO 9001:2008, settore EA37 NACE 80.4 rilasciato dall'Organismo di certificazione ISTICERM con certificato n. 305_129_433, al fine di migliorare il proprio modo di operare e garantire ai servizi erogati la capacità di:

- Contribuire allo sviluppo professionale delle persone per facilitarne l'ingresso e la permanenza nel mercato del lavoro e contribuire allo sviluppo tecnico ed economico del sistema produttivo del

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/2001	Edizione 00	Revisione 01
	PARTE SPECIALE		43

territorio di riferimento;

- Sviluppare la propria attività con la massima attenzione al “Sistema Cliente”;
- Porre costante attenzione nel miglioramento dei servizi erogati;
- Favorire l’aggiornamento del personale.

19.2 Le attività del Centro Studi Athena

I corsi che il Centro Studi Athena propone vengono suddivisi, per tipologia di struttura e di complessità, in tre fasce prevalenti:

AREA 1 – FORMAZIONE PROFESSIONALE DI BASE RIVOLTA AD AZIENDE, LAVORATORI, DISOCCUPATI E INOCCUPATI

Appartengono a questa prima area i seguenti corsi:

- Corsi di operatore informatico, corsi di preparazione per il conseguimento delle certificazioni Eipass 7 moduli, Eipass CAD, Eipass LIM, ecc...
- Attività formative di qualificazione e riqualificazione del personale, rivolte alle aziende attraverso l’utilizzo dei fondi interprofessionali;
- Percorsi di qualificazione per operatori addetti alla sicurezza (primo soccorso, antincendio, RLS, montaggio e smontaggio ponteggi, datori di lavoro/RSPP, dirigenti, preposti);
- Corsi di formazione per alimentaristi (HACCP)
- Corsi di Istruzione e Formazione autorizzati dall’Assessorato Regionale alla Formazione e all’Istruzione della Regione Sicilia.

AREA 2 – FORMAZIONE CONTINUA DELLE PROFESSIONI

Appartengono alla seconda area in seguenti corsi:

- Corsi di aggiornamento continuo rivolti al personale sanitario (ECM);
- Corsi di certificatore energetico degli edifici;
- Corsi per coordinatori della sicurezza nei cantieri;
- Corsi di formazione e aggiornamento per RSPP (moduli A, B, C)
- Corsi di aggiornamento continuo rivolti agli avvocati e praticanti;
- Corsi di formazione in ambito di mediazione e conciliazione;
- Corsi di formazione a vari livelli per acquisire competenze certificate di lingua inglese

AREA 3 – CORSI LAUREA, di PERFEZIONAMENTO e SPECIALIZZAZIONE (in convenzione con UNIPEGASO)

Appartengono alla terza area in seguenti corsi:

- Lauree Triennali:
 1. scienze dell'educazione e della formazione
 2. ingegneria civile
 3. scienze turistiche
 4. economia aziendale
 5. scienze motorie
- Lauree Magistrali Biennali
 1. scienze pedagogiche
 2. management dello sport e delle attività motorie
 3. scienze economiche
- Lauree Magistrali a ciclo unico
 1. giurisprudenza

19.3 Definizione del rischio implicito

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/2001	Edizione 00	Revisione 01
	PARTE SPECIALE		44

Considerata l'attività svolta dal Centro Studi Athena (caratterizzata principalmente da rapporti intercorrenti tra l'Associazione Onlus e soggetti privati e pubblici), vengono di seguito evidenziate le aree di attività ritenute più specificamente a rischio con indicazione del grado di rischio correlato.

I risultati esposti, frutto dell'analisi della documentazione disponibile oltre che di interviste con i principali responsabili di funzione devono intendersi suscettibili di modificazioni nel tempo, in forza di mutamenti della struttura aziendale o di modificazioni legislative.

Risultati valutazione globale del rischio implicito per ciascuna area:

- rilevanza **ALTA**
 - reati derivanti da rapporti con soggetti pubblici e privati tenuti da soggetti in posizione apicale e loro sottoposti.

- rilevanza **MEDIA**
 - reati informatici; reati in materia di violazione del diritto d'autore.
 - reati in materia societaria;
 - reati commessi in violazione delle norme in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

- rilevanza **NULLA**
 - reati in tema di falsità in monete, carte di pubblico credito, valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento;
 - reati finanziari;
 - reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
 - reati contro la personalità individuale e reati consistenti in pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili;
 - reati di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato;
 - reati così detti transnazionali di cui alla Convenzione e i Protocolli aggiuntivi delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato;
 - reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

19.4 Mappatura delle aree di attività a rischio

Vengono di seguito evidenziati i risultati delle analisi condotte sulla struttura aziendale sulla base dei colloqui intercorsi col personale direzionale/operativo in tema di aree di attività a rischio di commissione reato.

Esistono preliminarmente una serie di attività nell'ambito delle quali il rischio di illecito può essere definito di grado sufficientemente contenuto da non richiedere particolare approfondimento.

E' questo il caso delle attività correlate a:

- gestione dei rapporti con soggetti pubblici e privati per l'ottenimento di accreditamenti e protocolli d'intesa per l'esercizio delle attività aziendali;
- gestione contenziosi giudiziali e stragiudiziali nei confronti dei clienti inadempienti;
- gestione di adempimenti, verifiche, ispezioni a fronte della produzione di rifiuti solidi, liquidi e gassosi, ovvero l'emissione di fumi o la produzione di inquinamento acustico/elettromagnetico soggetti a controlli da parte di soggetti pubblici;
- gestione dei rapporti con soggetti pubblici in relazione all'assunzione di personale appartenente a categorie protette;
- acquisizione e/o gestione di contributi/sovvenzioni/finanziamenti assicurazioni o garanzie concesse da soggetti pubblici;
- effettuazione o coinvolgimento nella cura di adempimenti presso soggetti pubblici, quali comunicazioni, dichiarazioni, deposito atti e documenti, pratiche, ecc., differenti da quelli descritti

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/2001	Edizione 00	Revisione 01
	PARTE SPECIALE		45

- ai precedenti punti
- gestione dei rapporti con l'amministrazione finanziaria;
 - gestione dei rapporti con soggetti pubblici in ambito previdenziale;

Assumono per contro rilevanza dal punto di vista del rischio di commissione del reato le seguenti attività (Rischio Implicito Alto e Medio):

Attività sensibile n. 1: Negoziazione/Stipulazione/Esecuzione di contratti/convenzioni/concessioni con soggetti pubblici e privati mediante procedure negoziate (affidamento diretto);

Attività sensibile n. 2: Acquisti di beni e servizi secondo le vigenti disposizioni di legge applicabili all'Azienda e la relativa regolamentazione interna;

Attività sensibile n. 3: Applicazione della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e gestione dei relativi rapporti con soggetti pubblici (L. 3 agosto 2007, n.123 e D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

Attività sensibile n. 4: Comunicazione a soci e/o a terzi relative alla situazione economica patrimoniale o finanziaria della società: predisposizione del Bilancio;

Attività sensibile n. 5: Attività di sviluppo, gestione e utilizzazione sistemi informatici e gestione/utilizzazione sistema di posta elettronica e intranet/internet aziendale (Reati Informatici);

Attività sensibile n. 6: Attività relative all'installazione e all'utilizzo di software per la produzione aziendale e a servizio dell'*office automation* aziendale (cosiddetto software delle ordinarie postazioni di lavoro - personal computing). (Reati per violazione del diritto d'autore).

Per tutte le attività elencate, sulla base di quanto previsto dal sistema di deleghe in vigore, sono state individuate le Funzioni ed i Responsabili coinvolti nel processo sensibile (cfr. Allegati "Matrice Attività Sensibili ex D.Lgs. 231/01: Mappatura, dei poteri di firma e deleghe" e "Matrice Attività Sensibili ex D.Lgs. 231/01: Mappatura dei ruoli e delle funzioni coinvolte").

Si è quindi proceduto ad una ricognizione/analisi delle attività e delle misure di controllo attualmente esistenti limitatamente alle attività considerate a rischio ai fini 231.

19.5 Schede di analisi del rischio

I risultati della analisi, evidenziati nelle Schede sotto citate ed allegate al presente documento, sono organizzati con riferimento a due dimensioni tra loro connesse:

☒ aree di rischio (Scheda A – Informazioni di Sintesi sull'attività sensibile),

☒ misure di controllo esistenti (Scheda B – As is analysis: indicazioni di sintesi sul sistema di controllo interno esistente ed eventuali misure di miglioramento da adottare).

In particolare:

☒ la "Scheda A – Informazioni di Sintesi sull'attività sensibile", individuate le aree di attività a rischio con riferimento ai reati contemplati nel D.Lgs. 231/01, identifica, per ognuna di esse, funzioni e soggetti interni ed esterni coinvolti nel processo, ruolo e responsabilità degli stessi, interlocutore pubblico e i reati potenziali. Per ogni attività viene indicato il grado di rischio implicito nella stessa, giudizio cui si è pervenuti tenuto conto di indicatori quali la probabilità, la frequenza, l'opportunità che il reato sia compiuto, a prescindere dall'esistenza e dall'adeguatezza delle procedure di controllo esistenti;

☒ la "Scheda B – As is e Gap analysis e indicazioni di sintesi sul sistema di controllo interno esistente" individua i controlli esistenti relativamente alle principali criticità quali l'esistenza di procedure formalizzate, verificabilità e tracciabilità delle negoziazioni, adeguatezza e coerenza del sistema delle deleghe e delle responsabilità, gestione delle informazioni, esistenza di vincoli normativi e/o economici, etc.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/2001	Edizione 00	Revisione 01
	PARTE SPECIALE		46

Relativamente ai controlli rilevati sono descritti gli strumenti, i soggetti delegati all'utilizzo degli stessi, punti di forza e debolezza ed eventuali interventi di miglioramento.

Va precisato che quanto sintetizzato nelle conclusioni alle schede allegate non intende "ridisegnare" le procedure aziendali esistenti, per le quali si rimanda alle procedure del Sistema di Qualità ISO 9001 e ai documenti propri delle singole aree aziendali di pertinenza. E' infatti compito delle Società adeguarsi ai dettami del D.Lgs. 231/01 trasferendo le indicazioni del Modello all'interno delle procedure del Sistema di Qualità in vigore.

Infine si evidenzia che i punti di criticità e di miglioramento emersi dall'analisi sono relativi esclusivamente agli aspetti che riguardano il D.Lgs. 231/01 e non entrano nel merito del contenuto sostanziale della procedura adottata.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/2001	Edizione 00	Revisione 01
	PARTE SPECIALE		47

20. ALLEGATI ALLA PARTE SPECIALE

ALLEGATO 1 – Matrice delle Attività sensibili ex. D.Lgs. 231/2001: Mappatura dei poteri di firma e deleghe

AMMINISTRAZIONE

- L'amministratore Unico, anche Legale Rappresentante dell'Azienda, detiene il potere di firma su tutti gli atti, i protocolli, i documenti ufficiali, le disposizioni contabili e gli adempimenti amministrativi cui il CENTRO STUDI ATHENA è sottoposto, fino ad un massimo di € 30.000,00.
- Qualora se ne ravvisi la necessità, gli Amministratori della Società, in seduta di riunione plenaria e con firma congiunta, possono deliberare e disporre di cifre superiori ad € 30.000,00 per l'espletamento delle pratiche amministrative e contabili necessarie allo svolgimento dell'attività del Centro Studi Athena.
- I contratti con i docenti e la rispettiva pattuita liquidazione degli oneri è adempimento a carico della sola Amministrazione.
- La strutturazione dei budget, nonché tutti gli aspetti legati alla rendicontazione delle iniziative cui Centro Studi Athena ha dato essere, sono di esclusiva competenza e responsabilità dell'Amministrazione.
- Per il deposito di liquidità e per le sole operazioni in "Avere" è stata disposta regolare delega bancaria all'operatore addetto alla Segreteria e al Direttore Amministrativo.
- Per richieste di patrocinii e di piccole sponsorizzazioni legate alle attività promosse da Centro Studi Athena, è fatta delega di firma per i documenti ufficiali al Coordinatore dell'Azienda.

FORMAZIONE E COORDINAMENTO

- Gli addetti all'ufficio Formazione e alle attività di Coordinamento Aziendali, non dispongono di alcuna delega per le movimentazioni "Dare-Avere" del conto corrente. Nè è loro possibile firmare preventivi di spesa o ancora accordare speciali scontistiche agli interessati delle attività formative.
- Al Coordinatore di struttura, intessendo e dando continuità alle relazioni esterne all'Istituto, è dato mandato di utilizzare il nome ed il logo del Centro Studi Athena, nonché di tutti i suoi servizi correlati, per l'espletamento di tutte quelle procedure necessarie a migliorare e perfezionare le relazioni con gli enti territoriali, nonché con l'obiettivo di implementare gradualmente la visibilità e conoscenza delle attività svolte dal Centro Studi Athena.

SEGRETARIA E BACK OFFICE


- Alla Segreteria è dato mandato di occuparsi della raccolta documentale relativa alle richieste di informazione (telefoniche, e-mail e dirette) e alla raccolta di tutta la contrattualistica messa a punto dall'Ufficio Formazione relativa al perfezionamento delle iscrizioni alle iniziative cui il Centro Studi Athena ha dato essere.
- La Segreteria si occupa della preparazione dei materiali didattici necessari allo svolgimento delle lezioni in aula, nonché predispone e controlla che vengano registrati in maniera corretta i registri presenza per i partecipanti ed i registri firme per i docenti.
- Alla Segreteria spetta inoltre il compito di distribuire le comunicazioni ufficiali predisposte dal Coordinatore e dall'Amministrazione, nonché l'espletamento di tutte le pratiche di inserimento presso le strutture convenzionate per le attività di tirocinio. Qualora si rendesse necessario rinnovare o attivare nuove convenzioni, utilizzando la modulistica messa a disposizione dall'Amministrazione, la Segreteria provvederà alla richiesta di convenzionamento ed inserimento tirocinanti presso le strutture indicate.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/2001	Edizione 00	Revisione 01
	PARTE SPECIALE		48

- In collaborazione con il tutor indicato per la specifica attività formativa, somministra e verifica la correttezza dell'esecuzione dei compiti relativi alle verifiche previste nei moduli didattici.
- La segreteria accetta la posta in entrata e firma i registri delle Raccomandate. Qualora dovesse spedire documentazione in uscita, provvederà a fare regolare richiesta all'Amministrazione per usufruire del fondo cassa e prelevare quanto strettamente necessario per le spese postali.
- E' autorizzata con delega sul conto corrente per le sole movimentazioni in "Avere" e, all'occorrenza, può provvedere al deposito presso l'Istituto Bancario dell'Azienda delle somme indicate dall'Amministratore Unico.

centro studi ATHENA	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/2001	Edizione 00	Revisione 01
	PARTE SPECIALE		49

ALLEGATO 2 - Matrice Attivita' Sensibili ex D.Lgs. 231/01: Mappatura dei ruoli e delle funzioni coinvolte;



	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/2001	Edizione 00	Revisione 01
	PARTE SPECIALE		50

ALLEGATO 3 - Scheda A – Informazioni di Sintesi sull’attività sensibile

MAPPA DOCUMENTATA DELLE POTENZIALI MODALITÀ ATTUATIVE DEGLI ILLECITI NELLE AREE A RISCHIO

Generalità

Centro Studi Athena ha provveduto a mappare le proprie attività tipiche, i processi che ne regolano le modalità operative, la struttura societaria, le disposizioni organizzative e le connesse responsabilità assegnate. Il risultato di questo lavoro, svolto in diversi ambiti aziendali, ha consentito di individuare le aree/processi a rischio e le attività nel cui ambito potrebbero essere commessi i reati ex D. Lgs. 231/2001 (c.d. “attività sensibili”). Da tale esame è emerso che l’ipotetico rischio di commissione di tali reati, cui l’Associazione Onlus è potenzialmente esposta, può essere oggetto di aggiornamento in funzione dell’evoluzione delle norme di riferimento nonché dei mutamenti che dovessero intervenire nell’organizzazione e nel business aziendale.

Nei paragrafi seguenti, ciascuno dedicato ad una tipologia di reato ex D. Lgs. 231/2001 rilevante per il Centro Studi Athena, si riportano le seguenti informazioni:

- le aree aziendali nei quali si potrebbero in ipotesi verificare i reati richiamati;
- le attività sensibili all’interno di ciascuna area aziendale individuata;
- le possibili modalità attuative e i processi strumentali coinvolti;
- i destinatari, cioè gli organi societari e gli enti aziendali interessati, istituzionalmente responsabili dell’attività e/o del processo strumentale individuati, nonché dell’applicazione delle procedure o prassi aziendali che traducono sul piano operativo i principi sanciti dal presente Modello.

La rappresentazione di dette informazioni sotto forma di “matrice di rischio” consente una schematizzazione del processo di risk assessment a cui le aree aziendali sensibili sono state sottoposte; inoltre, delinea:

- una coerente e puntuale correlazione fra aree a rischio, modalità attuative, responsabilità e processi strumentali;
- di associare ai processi strumentali così individuati le procedure e i controlli che mitigano i rischi di commissione dei reati;

di definire le sottostanti attività operative di verifica, monitoraggio e reporting ai fini esimenti del Modello. Le informazioni riportate nelle matrici di rischio, nonché quelle relative ai processi strumentali, alle procedure che li regolano o ai controlli che mitigano i rischi di commissione dei reati, costituiscono parte integrante della mappatura dei rischi. La funzione di Internal Auditing, in accordo con l’Organismo di Vigilanza, ne cura l’aggiornamento necessario alla loro correlazione nel tempo con l’evoluzione dell’organizzazione aziendale e la struttura del business.

Reati in danno della Pubblica Amministrazione

Al fine della prevenzione dei reati in danno della Pubblica Amministrazione assumono particolare rilevanza gli aspetti di controllo / organizzativi e di comportamento di seguito riportati.

Con riferimento agli aspetti di controllo / organizzativi, le normative aziendali devono prevedere:

- Un sistema di deleghe e procure formalizzato che disciplini le responsabilità verso l’esterno e definisca le modalità per garantire un aggiornamento tempestivo delle procure, stabilendo i casi in cui le procure devono essere attribuite, modificate e revocate.
- Sistemi premianti dei soggetti con poteri di spesa o facoltà decisionali a rilevanza esterna che non devono essere basati su obiettivi sostanzialmente irraggiungibili.
- Momenti di verifica ed adeguati livelli autorizzativi riguardanti dati/informazioni forniti ad organismi pubblici nazionali, comunitari o esteri ai fini dell’ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti e, in caso di ottenimento degli stessi, la predisposizione del rendiconto verificato ed autorizzato sull’effettiva utilizzazione dei fondi ottenuti.
- Verbalizzazione/traccia a cura dei dipendenti a ciò espressamente delegati circa lo svolgimento e le risultanze delle verifiche ispettive svolte da Enti Pubblici.

centro studiATHENA	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/2001	Edizione 00	Revisione 01
	PARTE SPECIALE		51

- Criteri oggettivi e verificabili per la scelta dei partner, collaboratori, consulenti, agenti, intermediari e strumenti idonei a valutare la corretta esecuzione del contratto, la congruità del corrispettivo, la effettività della spesa e la pertinenza all'attività aziendale. Deve essere inoltre prevista una clausola risolutiva del contratto nel caso di inosservanza dei principi enunciati nel Codice di Etico.
- Processi di selezione, assunzione del personale - oltretutto rispondenti alle normative di Legge e degli accordi contrattuali vigenti - caratterizzati da trasparenza, obiettività e tracciabilità.
- Con riferimento ai principi di comportamento, agli enti interessati è fatto divieto di:
- Effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari italiani o stranieri, sia direttamente che indirettamente, sia in Italia che all'estero.
- Distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi/procedura aziendale. In particolare, è vietata qualsiasi regalia a funzionari pubblici italiani ed esteri che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda.
- Influenzare, nel corso di una qualsiasi trattativa d'affari, richiesta o rapporto con Pubbliche Amministrazioni, le decisioni dei funzionari che trattano o prendono decisioni per conto della Pubblica Amministrazione.

Delitti colposi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

Il Centro Studi Athena, nell'intento di ribadire la propria policy in tema di sicurezza e salute sul posto di lavoro, recepisce nel presente Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/01 le Linee Guida, le Direttive e le procedure predisposte al fine di garantire l'operatività del Sistema di Prevenzione e Protezione dai rischi, istituito per dare concreta attuazione alle disposizioni di Legge, in primis il Decreto Legislativo 81/08 - Testo Unico Sicurezza.

- Ai fini della prevenzione di reati conseguenti alla violazione di norme sulla sicurezza sul lavoro, il personale degli enti interessati - ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e attribuzioni - è tenuto ad osservare le normative aziendali in materia di sicurezza e salute, con particolare riguardo ai seguenti aspetti.
- I ruoli, compiti e responsabilità assegnati devono essere rispondenti ai requisiti di Legge e formalmente definiti in coerenza con la struttura aziendale per assicurare le competenze tecniche ed i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio.
- Le attività di formazione, informazione e addestramento devono essere continuative e perseguite tramite l'effettuazione di corsi dedicati - in relazione ai rischi generali e specifici presenti sui luoghi di lavoro - sia agli utilizzatori delle dotazioni personali di prevenzione/protezione che ai responsabili ai vari livelli per la sicurezza e l'ambiente.
- La registrazione e documentazione delle attività obbligatorie per Legge e/o previste dalle normative aziendali deve essere puntuale, con particolare riguardo alla predisposizione del piano di valutazione dei rischi per la sicurezza ed alla effettuazione delle riunioni periodiche previste a livelli diversi a seconda dei temi trattati e dei partecipanti coinvolti.
- Il monitoraggio della conformità agli obblighi di legge e delle normative aziendali deve essere continuativo attraverso la programmazione ed effettuazione di verifiche interne su sicurezza ed ambiente opportunamente diffuse e documentate (con indicazione di: eventuali criticità emerse - azioni da intraprendere - tempi di attuazione - responsabili della loro attuazione).
- I contratti di appalto e d'opera devono operare nel rispetto di specifiche regole, quali: a) rigorosi standard di valutazione per l'attribuzione della "qualifica"; b) previsione di una clausola di risoluzione in caso di mancato rispetto delle normative antinfortunistiche e di contrasto ai potenziali rischi chimici; c) sistematica informazione dei dipendenti delle ditte terze sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate.
- Con riferimento ai principi di comportamento, il personale della Società è tenuto a svolgere, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e attribuzioni, i compiti di sicurezza specificamente affidati dalla normativa vigente e previsti nelle nomine e/o deleghe assegnate e più in generale:

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/2001	Edizione 00	Revisione 01
	PARTE SPECIALE		52

- Aver cura, secondo quanto indicato dal disposto legislativo, della propria sicurezza e salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, osservando le disposizioni, le procedure di sicurezza e le istruzioni operative fornite dalla Società.
- Vigilare sulla corretta osservanza, da parte di tutti i lavoratori (del Centro Studi Athena e delle ditte terze collaboratrici), delle misure e delle procedure di sicurezza, segnalando eventuali carenze o disallineamenti ovvero comportamenti ad esse non conformi, adottando, in caso di urgenza, i provvedimenti ritenuti necessari.
- Utilizzare correttamente i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) consegnati dalla Società, sottoporsi ai controlli sanitari previsti, partecipare alle attività di informazione, formazione ed addestramento e segnalare tempestivamente eventuali deficienze delle attrezzature.
- Evitare, in ogni caso, di porre in essere iniziative e/o comportamenti che individualmente o collettivamente possano comportare il rischio del verificarsi di infortuni.

Frode informatica e Reati informatici

Al fine di evitare la commissione dei reati di "Frode informatica in danno dello Stato o di altri Enti Pubblici" e dei "Reati informatici" tutti i dipendenti ed organi sociali, nonché consulenti e partner - nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle quali sia ipotizzabile la commissione di tali reati - devono attenersi alle normative aziendali che disciplinano l'utilizzo delle risorse e degli strumenti informatici.

I principali obiettivi di controllo delle normative aziendali si riconducono ai seguenti aspetti:

- Limitazione degli accessi a reti e sistemi informatici esterni alla Società (es. tramite connessione alla rete Internet) ad utenti autorizzati e secondo le modalità previste;
- Controlli/monitoraggi sulla rete informatica aziendale al fine di individuare comportamenti anomali o attività eccezionali dei server al di fuori degli orari di operatività sociale e predisposizione di adeguate difese/protezioni fisiche dei server stessi al fine di prevenire l'ingresso e l'uscita di materiale o di personale non autorizzati.
- Utilizzo - per quanto possibile - di formati elettronici privi di codici attivi/di programma (es. formato PDF) nello scambio di dati/informazioni con l'esterno e attivazione di adeguate protezioni software (firewall ed antivirus) per ridurre possibili danneggiamenti a sistemi informatici o telematici di terzi.
- Protezione dei sistemi informatici aziendali, al fine di prevenire l'illecita installazione di dispositivi hardware in grado di intercettare, impedire, interrompere o danneggiare le comunicazioni e/o i dati relativi ad un sistema informatico o telematico di terzi.
- Protezione dei collegamenti wireless per la connessione alla rete al fine di impedire che soggetti terzi, esterni alla Società, possano illecitamente collegarsi alla rete Internet e compiere illeciti ascrivibili ai dipendenti della Società.
- Gestione delle password e dei profili di abilitazione assegnati agli utenti, blocco automatico del collegamento nel caso di inutilizzo del sistema per un determinato periodo di tempo e specifiche autorizzazioni per l'utilizzo da parte di terzi degli strumenti informatici aziendali o per l'installazione di hardware e software.
- Con riferimento ai principi di comportamento, tutti gli utilizzatori di strumenti informatici aziendali devono:
- Utilizzare correttamente le risorse informatiche aziendali e le password assegnate in loro custodia e - con particolare riferimento al reato di frode informatica in danno di Pubbliche Amministrazioni - mantenere strettamente confidenziali i codici e le credenziali di accesso forniti dalle Pubbliche Amministrazioni (login e password).
- Astenersi tassativamente dall'installare e/o utilizzare sui sistemi informatici della Società software non autorizzati e non correlati con l'attività professionale espletata e/o che consentono lo scambio tramite Internet di tipologie di file senza alcuna possibilità di controllo da parte della Società e che possano portare al danneggiamento o alla distruzione di sistemi informatici o di dati di terzi.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/2001	Edizione 00	Revisione 01
	PARTE SPECIALE		53

IL SISTEMA DISCIPLINARE E I MECCANISMI SANZIONATORI IN RELAZIONE AL MODELLO ADOTTATO

Un punto qualificante del Modello è il riferimento al sistema sanzionatorio previsto dal CENTRO STUDI ATHENA dalle **“Norme per l’applicazione delle sanzioni disciplinari”**, sistema che risulta pienamente valido anche per la violazione delle norme del Codice Etico. Le violazioni, infatti, ledendo il rapporto di fiducia instaurato con l’Associazione Onlus, comportano azioni disciplinari a prescindere dall’eventuale instaurazione di un giudizio penale nei casi in cui il comportamento costituisca reato.

Pertanto il Modello e le relative procedure nonché il Codice Etico sono resi vincolanti per tutti i dipendenti mediante le apposite azioni informative a tratto generale. La valutazione disciplinare dei comportamenti effettuata dall’azienda non deve necessariamente coincidere con la valutazione del giudice in sede penale, data l’autonomia della violazione del Codice Etico e delle procedure interne rispetto alla violazione di legge. In ordine alla tipologia di sanzioni irrogabili, in via preliminare va ricordato che, nel caso di rapporto di lavoro subordinato, i provvedimenti sanzionatori previsti dal Centro Studi Athena sono rispettosi delle procedure previste dall’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori e/o da normative di legge e contrattuali, dove applicabili, e sono caratterizzati, oltre che dal principio di tipicità delle violazioni, anche dal principio di tipicità delle sanzioni (“Criterio di correlazione”).

In particolare, oltre a quanto citato sopra, si prevede quanto segue:

Collaboratori esterni e partner

Qualora la violazione, riconducibile al campo di applicazione del d.lgs. 231/2001, fosse posta in essere da un lavoratore autonomo, fornitore o altro soggetto nell’ambito dei rapporti contrattuali con Centro Studi Athena, è prevista, quale sanzione, la risoluzione del contratto in applicazione delle clausole contrattuali e delle norme di legge e, se del caso, la relativa denuncia all’autorità competente.

Formazione del personale e diffusione del Codice Etico e del Modello Organizzativo

Il Centro Studi Athena promuove la conoscenza del Codice, del Modello e dei relativi obiettivi di controllo e principi comportamentali presso tutti i dipendenti, dirigenti, amministratori e collaboratori che sono, pertanto, tenuti a conoscerne i contenuti, ad osservarli, a contribuire alla loro attuazione ed a segnalare le eventuali deviazioni all’Organismo di Vigilanza.

A tale fine, l’istituto promuove e cura la formazione del personale dipendente e collaborante con le seguenti modalità:

- informativa in sede di assunzione/incarico;
- accesso al sito Intranet aziendale dedicato al d.lgs. 231/2001 e argomenti collegati;
- formazione pianificata nell’ambito di incontri organizzati dalla Società con i dipendenti e collaboratori.

Il Centro Studi Athena, inoltre, promuove la conoscenza e l’osservanza del Codice Etico e del Modello Organizzativo anche tra i partner commerciali e finanziari, i consulenti a vario titolo, i clienti e i fornitori ai quali viene consegnato il Codice Etico ed è fatta presente la possibilità di consultarlo sul sito internet dell’istituto.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/2001	Edizione 00	Revisione 01
	PARTE SPECIALE		54

ALLEGATO 3 - Scheda B – As is e Gap analysis

Periodo:

All'Organismo di Vigilanza
del CENTRO STUDI ATHENA
S. Margherita di Belice

Premesso che:

- CENTRO STUDI ATHENA ha predisposto il proprio Modello di Organizzazione, Gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/01;
- tale Modello è stato approvato dal Consiglio Direttivo nella seduta del 01/04/2014
- il Documento di Analisi dei Rischi prevede, la predisposizione di schede di evidenza dell'attività svolta con la Pubblica Amministrazione;

il sottoscritto dichiara che nel periodo in esame ha trattato con le Pubbliche Amministrazioni di seguito indicate le seguenti principali iniziative/attività:

Pubblica Amministrazione			Principali iniziative/attività
Nome e Cognome	Qualifica	Incarico	

La documentazione attestante l'attività è disponibile anche presso gli uffici amministrativi dell'istituto. Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza di quanto contenuto nel Modello di Organizzazione Gestione e Controllo del CENTRO STUDI ATHENA e non segnala, con riferimento ai propri rapporti con le Pubbliche Amministrazioni di cui sopra – e a quelli intrattenuti con le medesime da propri collaboratori all'uopo delegati e le cui attività sono state debitamente controllate e monitorate - alcuna anomalia o infrazione al modello stesso e, in particolare, alcun fatto o comportamento che possa riguardare l'applicazione del D.lgs. 231/01 il cui contenuto dichiara di conoscere e di averne edotto i propri collaboratori.

.....
(firma)

Data:...../...../.....

Attenzione: le informazioni ed i dati contenuti nella presente scheda hanno carattere di riservatezza e non possono essere diffusi o utilizzati dall'Organismo di Vigilanza per finalità diverse da quelle definite dal Modello Organizzativo del Centro Studi Athena

CENTRO STUDI ATHENA



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

EX D. LGS. 231/2001

Codice etico

Edizione n. 00	Revisione n. 01	01/04/2014	Copia controllata n. ____
----------------	-----------------	------------	---------------------------

Ragione sociale: Centro Studi Athena
Sede Legale: Via San Francesco, 13
Sede Operativa: Via San Francesco, 13
92018 - Santa Margherita di Belice (AG)
P.IVA 02525220840 – C.F. 92018020849

Diritti di Autore e Clausole di Riservatezza

Il presente documento è di proprietà esclusiva del Centro Studi Athena; tutte le informazioni in esso contenute sono riservate. Il presente documento non può essere copiato o riprodotto, nemmeno parzialmente, senza esplicita autorizzazione scritta da parte della Direzione del Centro Studi Athena

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/2001	Edizione 00	Revisione 01
	PARTE GENERALE		2

INDICE

1. PREMESSA E AMBITO DI APPLICAZIONE

2. REGOLE DI CONDOTTA

- 2.1 Abuso di potere
- 2.2 Abusi e fastidi sessuali
- 2.3 Altre condotte lesive
- 2.4 Centralità e Libertà degli allievi
- 2.5 Libertà di insegnamento e di ricerca
- 2.6 Efficienza, Equità, Imparzialità, Trasparenza e Integrità
- 2.7 Tutela della proprietà intellettuale e plagio
- 2.8 Nepotismo e favoritismo
- 2.9 Doni e Benefici
- 2.10 Tutela del nome e della reputazione della Associazione Onlus
- 2.11 Conflitto d'interessi
- 2.12 Uso delle risorse della Associazione Onlus
- 2.13 Motivazione delle decisioni
- 2.14 Informazioni Riservate

3. ORGANI E STRUMENTI DI ATTUAZIONE

- 3.1 Organismo di Vigilanza
- 3.2 Osservanza e violazione del Codice Etico
- 3.3 Divulgazione e attuazione del Codice Etico

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/2001	Edizi one 00	Revisi one 01
	PARTE GENERALE		3

1. PREMESSA E AMBITO DI APPLICAZIONE

In attuazione al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 che disciplina la responsabilità delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300 e al fine di garantire una maggiore efficienza e trasparenza nell'erogazione dei servizi, il Centro Studi Athena elabora la propria Carta Costituzionale, di seguito nominata Codice Etico o più sinteticamente Codice, al fine di migliorare l'organizzazione, l'erogazione e il funzionamento delle attività erogate.

Il Centro Studi Athena è un'organizzazione complessa, i cui membri hanno formazioni diverse, ricoprono ruoli e responsabilità eterogenee e intrattengono relazioni molteplici e diversificate. Consapevole dell'importante funzione sociale e formativa il Centro Studi Athena si fa interprete di tutti quei valori costituzionali che storicamente sono alla base della ricerca scientifica, dell'insegnamento e delle altre molteplici attività formative che si realizzano in ambito didattico, ed informa la collettività del suo operato al fine di favorire l'eccellenza, l'onore e il buon nome dell'azienda, la creazione di un ambiente di studio e lavoro caratterizzato dal dialogo, dalla correttezza, dal confronto e dalla libertà, favorendo così l'apertura e gli scambi con la comunità scientifica internazionale, l'educazione ai valori e alla formazione della persona in tutti i suoi aspetti e per tutto l'arco della vita.

Per queste ragioni il Centro Studi Athena richiede ai docenti, ai collaboratori, al personale tecnico-amministrativo, agli studenti e a tutti coloro che a vario titolo operano nell'ambito delle sue strutture, l'adempimento dei rispettivi doveri e, in relazione ai ruoli e alle responsabilità assunte, il rispetto delle norme di disciplina espresse nel presente codice, nell'ottica di proteggere e promuovere con coraggio i valori cardine delle istituzioni dedite alla formazione, fra i quali:

- (a) dignità umana;
- (b) rifiuto di ogni forma di discriminazione;
- [c] valorizzazione sia del merito sia delle diversità individuali e culturali;
- (d) promozione della libertà e dei diritti fondamentali;
- (f) responsabilità e riconoscimento-adempimento dei doveri nei confronti della comunità;
- (g) onestà, integrità e professionalità;
- (h) conoscenza, eccellenza, incentivazione degli studi e delle ricerche scientifiche;
- (i) equità, imparzialità, leale collaborazione e trasparenza.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/2001	Edizione 00	Revisione 01
	PARTE GENERALE		4

2. REGOLE DI CONDOTTA

Il Codice Etico si rivolge a tutti coloro che a vario titolo operano nell'ambito delle strutture del Centro Studi Athena.

2.1 Abuso di Potere

A nessuno è consentito utilizzare l'autorevolezza o la superiorità derivante dalla propria posizione al fine di imporre l'esecuzione di prestazioni o di servizi che non siano dovuti o funzionali al perseguimento dell'interesse generale dell'Associazione.

2.2 Abusi e fastidi sessuali

Il Centro Studi Athena condanna ogni forma di abuso e di fastidio di natura sessuale e pone in essere le misure necessarie a prevenire le suddette condotte, nonché l'attivazione dei necessari strumenti di protezione della vittima e di denuncia dell'autore. Ai sensi del presente Codice Etico, per abuso e fastidio sessuale, ferme restando le vigenti disposizioni in materia, si intende qualsiasi richiesta di favori di natura sessuale, ovvero proposte di prestazioni avente contenuto sessuale non gradite dal destinatario, nonché qualsiasi atteggiamento o espressione verbale atto ad umiliare, degradare, ovvero a porre in condizioni di subordinazione psicologica, aventi ad oggetto la sfera personale della sessualità. Considerato il ruolo educativo di Centro Studi Athena, assumono particolare gravità gli abusi o i fastidi sessuali da parte di docenti nei confronti di studenti ed allievi.

2.3 Altre condotte lesive

Nessuno può porre in essere condotte discriminatorie e vessatorie, atti di violenza morale e di persecuzione psicologica, né altri comportamenti tali da compromettere l'altrui salute e la capacità di svolgere le rispettive attività di studio, di ricerca e di lavoro. Vengono definite in questo Codice Etico quali condotte lesive tutte quelle condotte il cui scopo o l'effetto siano la creazione di un clima ostile, intimidatorio, od offensivo capace di diminuire significativamente il rendimento scolastico o la prestazione lavorativa della vittima. L'Associazione opera nell'ottica di prevenire e rimuovere le suddette condotte, anche avvalendosi delle funzioni di mediazione e conciliazione attribuite all'organo di vigilanza e controllo di cui ai seguenti punti.

2.4 Centralità e Libertà degli allievi

Il Centro Studi Athena si impegna alla creazione di un ambiente che favorisca l'ideale di libertà e autonomia individuale, inteso come necessario presupposto all'eccellenza, all'insegnamento, alle professionalità, alla più ampia ricerca ed esplorazione intellettuale ed al perseguimento della conoscenza.

Gli allievi devono essere considerati i soggetti della formazione, garantiti nella libertà di definire autonomamente il proprio percorso formativo, nel rispetto delle regole sancite nelle procedure e nelle disposizioni interne.

2.5 Libertà di insegnamento e di ricerca

Nell'esercizio della libertà espressa nel presente Codice Etico, i membri del Centro Studi Athena sono tenuti a mantenere una condotta onesta e responsabile, anche tramite l'adozione di sistemi di autoregolamentazione volti ad illustrare alla comunità scientifica e alla società la metodologia, i risultati, l'integrità e l'impatto etico del proprio operato.

Ogni docente è tenuto a rispettare le differenze culturali, religiose e politiche esistenti tra i destinatari delle

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/2001	Edizi one 00	Revisi one 01
	PARTE GENERALE		5

relative attività, sollecitando in ogni occasione il confronto anche critico sulle questioni di impatto etico e sociale.

La Associazione si impegna a creare un ambiente che traduca in buone pratiche l'ideale della libertà e dell'autonomia personale, intese come presupposti necessari per la qualità dell'insegnamento e della ricerca, per lo sviluppo delle professionalità e per il migliore perseguimento della conoscenza.

I membri del Centro Studi Athena sono inoltre tenuti a mantenere una condotta collaborativa e rispettosa nei confronti delle decisioni strategiche di carattere organizzativo poste in essere ai fini dell'efficienza, equità, imparzialità e trasparenza dell'amministrazione della Associazione Onlus.

2.6 Efficienza, Equità, Imparzialità, Trasparenza e Integrità

Tutti coloro che operano, collaborano o frequentano il Centro Studi Athena hanno diritto ad essere trattati con spirito di comprensione ed eguale rispetto e considerazione e a non essere ingiustamente discriminati, direttamente o indirettamente, in ragione di uno o più fattori, inclusi la religione, il genere, l'orientamento sessuale, la coscienza e le convinzioni personali, l'aspetto fisico e il colore della pelle, la lingua, le origini etniche o sociali, la cittadinanza, le condizioni personali e di salute, la gravidanza, le scelte familiari, l'età.

Sussiste discriminazione diretta quando, sulla base di uno qualsiasi dei motivi sopra elencati, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in situazione analoga.

Sussiste discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere in una posizione di svantaggio le categorie di persone individuabili in ragione dei fattori sopra elencati, salvo che tale disposizione, criterio o tale prassi siano oggettivamente giustificati da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari.

Allo scopo di assicurare completa parità nei diversi aspetti della vita all'interno della struttura Centro Studi Athena, il principio di non discriminazione non osta al mantenimento o all'adozione di misure specifiche dirette ad evitare o compensare svantaggi correlati a uno qualunque dei motivi precedentemente indicati.

Il Centro Studi Athena adotta opportune strategie atte a disincentivare comportamenti discriminatori o vessatori abituali e protratti nel tempo, posti in essere nei confronti di un membro in occasione di lavoro da parte di soggetti posti in posizione sovra ordinata o da altri colleghi, che si sostanziano in forme di persecuzione psicologica o violenza morale tali da determinare un degrado delle condizioni di lavoro, ovvero idonei a compromettere la di lui salute, professionalità, esistenza o dignità.

Il Centro Studi Athena rigetta ogni forma di pregiudizio sociale, ogni molestia o fastidio adottati per uno dei motivi sopra riportati, ogni prassi stigmatizzante, degradante o umiliante, ossia l'idea di supremazia o superiorità morale di un gruppo rispetto ad un altro.

E' compito del Centro Studi Athena e dei suoi membri incoraggiare le iniziative volte a proteggere e valorizzare le categorie svantaggiate, la diversità individuale e culturale.

Tutti coloro che operano all'interno della Associazione Onlus uniformano le loro condotte ad un canone generale di sobrietà, operano con imparzialità, evitano trattamenti di favore e disparità di trattamento, si astengono dall'effettuare pressioni indebite e le respingono, adottano ogni iniziativa e decisione nella massima trasparenza ed evitando di creare o di fruire di situazioni di privilegio.

Nei rapporti con i soggetti interessati a qualunque titolo alle attività poste in essere dal Centro Studi Athena i docenti, i collaboratori, i professionisti e il personale tecnico-amministrativo non assumono impegni né fanno promesse personali che possano condizionare l'adempimento dei doveri d'ufficio.

Nessuno di coloro che opera all'interno della Associazione Onlus può utilizzare la stessa per perseguire fini o per conseguire benefici privati e personali, interni od esterni. Particolare attenzione deve essere posta in riferimento ai benefici che possono essere o apparire tali da influenzare l'indipendenza di giudizio e l'imparzialità nell'ambito dello svolgimento delle proprie funzioni.

2.7 Tutela della Proprietà intellettuale e plagio

Salvo quanto altrimenti disposto dall'attuale legge, dalle norme internazionali in materia di proprietà intellettuale e di plagio e dalla dichiarazione di non concorrenza & assenza di conflitto di interessi della

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/2001	Edizi one 00	Revisi one 01
	PARTE GENERALE		6

Associazione Onlus, i membri del Centro Studi Athena sono tenuti al rispetto delle norme in materia di proprietà intellettuale e plagio.

L'autore di un'opera dell'ingegno appartenente al Centro Studi Athena è tenuto a non servirsene per fini privati e a mantenere la riservatezza sui risultati raggiunti dalla stessa sino al momento della divulgazione ufficiale.

Centro Studi Athena, in considerazione della rilevanza sociale della ricerca scientifica, ritiene che i suoi risultati debbano contribuire allo sviluppo e al benessere della comunità; la proprietà intellettuale è pertanto a favore della Associazione Onlus all'interno di un rapporto reciproco di condivisione degli obiettivi riguardanti l'utilizzazione dei risultati della ricerca.

Il plagio è definito come la parziale o totale attribuzione di parole, idee, ricerche o scoperte altrui a se stessi o ad un altro autore, a prescindere dalla lingua in cui queste sono ufficialmente presentate o divulgate, o nell'omissione della citazione delle fonti. Il plagio può essere intenzionale o l'effetto di una condotta non diligente.

Le attività del Centro Studi Athena di rilievo scientifico svolte collettivamente devono indicare specificamente, se richiesto, a quale collaboratore sono riferibili le singole parti.

Nell'ambito di ciascun gruppo è compito del coordinatore:

- (a) promuovere le condizioni che consentono a ciascun partecipante di operare secondo integrità, onestà, professionalità, libertà;
- (b) valorizzare i meriti individuali ed individuare le responsabilità di ciascun partecipante;
- (c) sollecitare il dialogo, la cooperazione, la critica, l'argomentazione, lo sviluppo delle idee e delle abilità personali, specie nello svolgimento di attività didattiche e/o scientifiche di confine o che richiedono un approccio metodologico complesso e/o multidisciplinare.

2.8 Nepotismo e favoritismo

Nessuno di coloro che opera all'interno del Centro Studi Athena può utilizzare la propria autorevolezza o capacità di persuasione per favorire in qualunque modo parenti ed affini.

E' severamente vietato a tutti coloro che operano per e con Centro Studi Athena, utilizzare in modo scorretto e contrario al merito la propria posizione per favorire una persona agevolandone così l'ingresso o il progredire della carriera lavorativa e scolastica, specie sulla base di vincoli o relazioni di natura personale. La Associazione Onlus, nel richiedere a tutti di astenersi da tali condotte, invita a segnalare con tempestività all'organismo di vigilanza qualunque comportamento che paia favorire uno di tali fenomeni.

2.9 Doni e benefici

Tutti coloro che a vario titolo operano con Centro Studi Athena, sono tenuti a non sollecitare e a rifiutare ogni offerta non simbolica di doni o benefici suscettibili di influenzare, anche indirettamente, lo svolgimento delle attività formative. I membri possono accettare le offerte spontanee di doni o benefici di valore economico meramente nominale occorse in incontri culturali, visite o convegni scientifici pubblici e sempre che l'accettazione non incida, nemmeno indirettamente, sullo svolgimento delle attività organizzative e didattiche della Associazione Onlus.

2.10 Tutela del nome e della reputazione della Associazione Onlus

Tutti coloro che a vario titolo operano con Centro Studi Athena, sono tenuti a rispettare il nome della Associazione Onlus e ad astenersi di porre in essere condotte tali da recare danno alla sua reputazione, anche attraverso la divulgazione di notizie apprese all'interno della Associazione Onlus.

Salvo espressa autorizzazione, a nessun membro della Associazione Onlus è consentito:

- (a) utilizzare in modo improprio il logo e il nome della Associazione Onlus;
- (b) utilizzare la reputazione del Centro Studi Athena in associazione ad attività professionali, impieghi, incarichi o altre attività esterne, anche non remunerate;

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/2001	Edizi one 00	Revisi one 01
	PARTE GENERALE		7

(c) esprimere pubblicamente punti di vista strettamente personali presentandoli come posizioni ufficiali della Associazione Onlus e/o spendendo il nome della Associazione Onlus.

Qualora i soggetti che a vario titolo collaborano con il Centro Studi Athena vengano a conoscenza di attività che possano entrare in contrasto con quanto disposto nel presente Codice Etico in riferimento alla tutela del nome e della reputazione della Associazione Onlus, sono tenuti ad informarne l'organismo di vigilanza.

2.11 Conflitto d'interessi

Ai fini del presente Codice Etico si ha conflitto di interessi quando, in relazione ad una decisione da adottare, l'interesse privato di un qualsiasi soggetto che a vario titolo collabora con Centro Studi Athena, ad esclusione dello studente in quanto discente, contrasta realmente o potenzialmente con l'interesse, non solo economico, della Associazione Onlus. Tale conflitto riguarda anche i rapporti esterni di lavoro con enti di formazione o università potenzialmente concorrenti di Centro Studi Athena.

L'interesse privato, di natura non solo economica, di un membro della Associazione Onlus può riguardare:

- (a) l'interesse diretto della persona;
- (b) l'interesse di un familiare;
- (c) l'interesse di enti, persone fisiche o giuridiche con cui si intrattenga un rapporto di natura professionale o commerciale;
- (d) l'interesse di enti o persone giuridiche di cui si abbia il controllo o posseda una quota significativa di partecipazione finanziaria;
- (e) l'interesse di terzi, qualora sia direttamente o consapevolmente rivolto a conseguire dei vantaggi.

Tutti i soggetti che operano con Centro Studi Athena, si adoperano a prevenire situazioni di conflitto di interessi con la Associazione Onlus, e si impegnano a darne immediata notizia all'organo di vigilanza o alla persona responsabile o gerarchicamente sovra ordinata, ovvero devono astenersi da eventuali deliberazioni o decisioni in merito.

Qualora l'organo di vigilanza sia messo a conoscenza di situazioni in cui è mancata la comunicazione e si è verificato conflitto d'interesse, ovvero qualora esistano dubbi intorno alla veridicità del soggetto, l'organo può invitare l'interessato a dar conto del proprio operato ed eventualmente segnalare la condotta agli organi competenti in materia disciplinare.

2.12 Uso delle risorse della Associazione Onlus

I membri che operano e collaborano con la Associazione Onlus devono usare le risorse in maniera responsabile e diligente, in modo da poter giustificare le spese e produrre idonea documentazione o rendiconto su richiesta dell'Amministrazione Centro Studi Athena. A nessun membro è consentito utilizzare o concedere a persone od enti esterni attrezzature, spazi o risorse umane, materiali o finanziarie del Centro Studi Athena per fini di natura personale e/o per scopi diversi da quelli della Associazione Onlus e in ogni caso non espressamente approvati da quest'ultima.

2.13 Motivazione delle decisioni

I membri del Centro Studi Athena sono sempre tenuti a fornire adeguata ed obiettiva motivazione delle decisioni rilevanti, incluse quelle incidenti sulla posizione o carriera di altri membri, collaboratori o professionisti della Associazione Onlus, nonché quelle aventi ad oggetto la descrizione o promozione delle attività formative.

2.14 Informazioni riservate

Tutti i membri che collaborano con Centro Studi Athena, sono tenuti a:

- (a) rispettare la riservatezza di persone od enti di cui la Associazione Onlus detiene informazioni protette;
- (b) non rivelare dati o informazioni riservate acquisite all'interno della Associazione Onlus.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/2001	Edizi one 00	Revisi one 01
	PARTE GENERALE		8

3. ORGANI E STRUMENTI DI ATTUAZIONE

3.1 Organismo di Vigilanza

Il Centro Studi Athena ha istituito un Organismo di Vigilanza del rispetto del Codice Etico che ricoprirà principalmente le seguenti funzioni:

- (a) consultive, di ricerca, di indagine e di controllo in merito all'attuazione e al rispetto delle norme del presente codice e delle prassi interpretative;
- (b) ove possibile, risoluzione amichevole delle eventuali controversie;
- (c) proposta agli organi competenti di azioni disciplinari nei confronti degli inadempienti;
- (d) proposta agli organi competenti di revisione o di integrazione del presente codice etico.

A garanzia del buon funzionamento dell'Organismo di Vigilanza, il Centro Studi Athena incarica, secondo quanto disposto dalle linee guida del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, un soggetto terzo all'azienda quale responsabile e referente dell'Organismo stesso. In caso di necessità, potrà essere richiesto al Legale Rappresentante della Associazione, o a un suo delegato, l'accesso alle credenziali del Responsabile dell'organismo di Vigilanza del Codice Etico. Le esigenze di accesso alle credenziali del Responsabile devono essere fondate, così come gli atti del responsabile rispetto al funzionamento del codice etico devono essere motivati.

3.2 Osservanza e violazione del codice etico

In conformità a quanto disposto nella Premessa e nelle Regole di Condotta è altresì dovere dei professionisti, dei docenti, del personale tecnico-amministrativo, degli studenti e di ogni altro membro della Associazione:

- (a) prendere visione del presente codice e delle prassi interpretative;
- (b) familiarizzare con gli standard di condotta custoditi nel presente codice e emergenti dalle prassi interpretative;
- (c) rivolgersi alla Direzione Generale della Associazione o al responsabile dell'Organismo di Vigilanza del Codice Etico per ottenere consiglio circa l'applicazione del presente codice o la condotta appropriata in relazione alla specifica regola di condotta contemplata dal presente codice;
- (d) osservare il presente codice e le prassi interpretative, anche segnalando prontamente all'Organismo di Vigilanza le condotte di dubbia conformità.

Nel rispetto della disciplina civile, penale ed amministrativa, l'accertata violazione del presente Codice Etico può costituire motivo di determinazione di sanzioni disciplinari da parte degli organi competenti.

3.3 Divulgazione e attuazione del codice etico

E' compito del Centro Studi Athena promuovere la più ampia divulgazione del presente codice, mediante pubblicazioni, comunicazioni, attività didattiche ed ogni altro mezzo ritenuto idoneo a tal fine.

In caso di violazione o segnalazione di inadempienza rispetto al presente codice, il Centro Studi Athena interviene prontamente con ogni mezzo per l'attuazione di tutte le misure necessarie alla risoluzione del conflitto, nonché con attività preventiva in tutti i casi in cui se ne ravvisi la necessità.

CENTRO STUDI ATHENA

centro
studi ATHENA

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

EX D. LGS. 231/2001

Regolamento in materia di sanzioni disciplinari
derivanti dalla violazione del modello ex D.Lgs
n° 231/01

Approvato all'unanimità dal Comitato direttivo con deliberazione del 01/04/2014

Edizione n. 00	Revisione n. 01	01/04/2014	Copia controllata n. ____
----------------	-----------------	------------	---------------------------

Ragione sociale: Centro Studi Athena
Sede Legale: Via San Francesco, 13
Sede Operativa: Via San Francesco, 13
92018 - Santa Margherita di Belice (AG)
P.IVA 02525220840 – C.F. 92018020849

Diritti di Autore e Clausole di Riservatezza

Il presente documento è di proprietà esclusiva del Centro Studi Athena; tutte le informazioni in esso contenute sono riservate. Il presente documento non può essere copiato o riprodotto, nemmeno parzialmente, senza esplicita autorizzazione scritta da parte della Direzione del Centro Studi Athena

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/2001	Edizione 00	Revisione 01
	REGOLAMENTO DISCIPLINARE VIOLAZIONE DEL MODELLO		2

INDICE

Art. 1 – PREMESSA

Art. 2 – ILLECITI DISCIPLINARI E CRITERI SANZIONATORI

Art. 3 – LAVORATORI SUBORDINATI, QUADRI E IMPIEGATI, NON DIRIGENTI

3.1. Ambito di applicazione

3.2. Sanzioni

3.3. Trasgressioni che comportano l'ammonizione scritta

3.4. Trasgressioni che comportano la multa

3.5. Trasgressioni che comportano la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione

3.6. Trasgressioni che possono costituire giustificato motivo soggettivo di licenziamento

3.7. Trasgressioni che possono comportare il licenziamento senza preavviso per giusta causa

Art. 4 – DIRIGENTI

4.1. Trasgressioni che non comportano la risoluzione del rapporto di lavoro

4.2. Trasgressioni che comportano la risoluzione del rapporto di lavoro

Art. 5 – AMMINISTRATORI

Art. 6 – CONSULENTI, CONCESSIONARI, AGENTI, INTERMEDIARI, PATNERS, LAVORATORI PARASUBORDINATI E COLLABORATORI ESTERNI

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/2001	Edizione 00	Revisione 01
	REGOLAMENTO DISCIPLINARE VIOLAZIONE DEL MODELLO		3

Art. 1 – PREMESSA

Il presente sistema disciplinare, che sostanzialmente completa il Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001, attua le prescrizioni di cui all'art. 6, comma secondo, lett. e) e all'art. 7, comma quarto, lett. b), del citato Decreto Legislativo.

L'obiettivo è quello di prevedere un complesso di sanzioni da applicarsi, in maniera obiettiva e sistematica, ogni volta in cui si dovessero riscontrare violazioni delle disposizioni del Modello e del Codice Etico, nonché dei principi ivi enunciati.

Tali violazioni configurano illeciti disciplinari e le sanzioni disposte nel presente documento integrano il dettato del Codice Civile [artt. 2104, 2105 e 2106 del Libro V (Del Lavoro), Titolo II (Del lavoro nell'impresa), capo I] e dei Contratti Collettivi Nazionali CCNL applicabili al personale dipendente di Centro Studi Athena.

L'irrogazione delle sanzioni contemplate in questo Codice prescinde dall'eventuale instaurazione di un giudizio penale o dall'esito dello stesso per reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001, come successivamente modificato ed integrato.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/2001	Edizione 00	Revisione 01
	REGOLAMENTO DISCIPLINARE VIOLAZIONE DEL MODELLO		4

Art. 2 – ILLECITI DISCIPLINARI E CRITERI SANZIONATORI

La locuzione “illecito disciplinare” qualifica ogni comportamento, tenuto dai lavoratori dipendenti del Centro Studi Athena, in contrasto con le regole o i principi ispiratori del Modello e del Codice Etico.

Ciascuna condotta che configura l’illecito disciplinare, comporta l’irrogazione di una sanzione, la cui tipologia ed entità variano conformemente alla gravità della manchevolezza ed in base ai seguenti criteri:

- condotta del dipendente (dolo oppure colpa per negligenza, imprudenza ed imperizia);
- posizione rivestita all’interno dell’azienda e mansioni svolte;
- rilevanza degli obblighi violati;
- danno derivante all’Associazione Onlus, effettivo o potenziale, anche in relazione all’applicazione delle sanzioni di cui al D.Lgs. n. 231/01 e successive modifiche o integrazioni;
- sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, in funzione anche di eventuali precedenti disciplinari;
- condivisione di responsabilità con altri lavoratori.

Qualora con un solo atto siano state commesse più infrazioni, a fronte delle quali siano irrogabili sanzioni diverse, si applica quella più grave.

Le contestazioni mosse e le sanzioni comminate devono essere formalizzate per iscritto.

Al lavoratore deve essere concesso un termine di almeno 10 giorni per repliche o difese scritte.

L’Organismo di Vigilanza vigila affinché le misure siano applicate regolarmente ed efficacemente.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/2001	Edizione 00	Revisione 01
	REGOLAMENTO DISCIPLINARE VIOLAZIONE DEL MODELLO		5

Art. 3 – LAVORATORI SUBORDINATI, QUADRI ED IMPIEGATI, NON DIRIGENTI

3.1. Ambito di applicazione

Ai sensi del disposto degli articoli 5 e 7 del D.Lgs. 231/2001, nel rispetto del dettato della L. 20 maggio 1970 n. 300 (c.d. Statuto dei Lavoratori) ed, in particolare, della procedura prescritta dall'art. 7, le sanzioni previste nella presente sezione si irrogano agli appartenenti alle categorie di quadri ed impiegati alle dipendenze dell'Associazione Onlus, che pongano in essere illeciti disciplinari derivanti da:

- a) inosservanza di misure poste a garanzia dello svolgimento dell'attività del Centro Studi Athena e tese ad individuare ed eliminare tempestivamente le situazioni di rischio di cui al d.Lgs. 231/2001;
- b) mancanza, falsità o incompletezza nell'applicazione delle procedure di documentazione, conservazione e controllo degli atti, istituite da Centro Studi Athena, che ne inficino la trasparenza, veridicità e verificabilità;
- c) elusione del sistema di controllo, con sottrazione, distruzione o alterazione di documenti;
- d) ostacolo all'accesso a documenti ed informazione da parte dei soggetti preposti e dell'Organismo di Vigilanza;
- e) inosservanza delle regole dettate dal Codice Etico, con riferimento anche alle linee guida, alle norme ed agli standard generali di comportamento;
- f) violazione delle prescrizioni in materia di poteri di firma, modalità di abbinamento delle firme e di conferimento delle deleghe;
- g) mancata formazione e consegna delle dichiarazioni o falsità nelle stesse in spregio al Modello ed al Codice Etico;
- h) mancata segnalazione di situazioni di conflitto di interesse;
- i) carenza di controlli ed informazioni in merito al bilancio ed, in generale, alle comunicazioni sociali;
- l) assenza di vigilanza sul comportamento del personale che opera nel proprio ambito di responsabilità, e mancata verifica della correttezza dei comportamenti tenuti nell'ambito delle aree a rischio e, comunque, strumentali ai processi a rischio reato.

3.2. Sanzioni

Le sanzioni irrogabili - nel rispetto ed entro i limiti posti dal Contratto Collettivo Nazionale proporzionate alla gravità dell'infrazione, determinata secondo i criteri di cui all'art. 2, sono le seguenti:

1. rimprovero scritto;
2. multa di ammontare pari al valore di non più di tre ore di retribuzione base;
3. sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a cinque giorni;
4. licenziamento con preavviso;
5. licenziamento senza preavviso.

3.3. Trasgressioni che comportano l'ammonizione scritta

Incorre nella sanzione dell'ammonizione scritta, il lavoratore che violi colposamente, per la prima volta, le disposizioni del Codice Etico, dei Protocolli e, comunque, in generale, del Modello, senza che queste infrazioni assumano rilevanza esterna.

3.4. Trasgressioni che comportano la multa

La sanzione della multa - nella misura su indicata - è irrogata nei casi di recidiva nelle violazioni di cui al punto precedente.

La multa può essere irrogata anche nei casi in cui, per il livello di responsabilità, gerarchico o tecnico che assume il responsabile della violazione, od in presenza di circostanze aggravanti, il comportamento colposo

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/2001	Edizione 00	Revisione 01
	REGOLAMENTO DISCIPLINARE VIOLAZIONE DEL MODELLO		6

e/o negligente possa minare, sia pure a livello potenziale, l'efficacia del Modello.

Più precisamente, può incorrere nella sanzione della multa il lavoratore che violi le disposizioni dettate dal Modello (Codice Etico e Protocolli compresi) inerenti i rapporti con la Pubblica Amministrazione, la correttezza e trasparenza della gestione, il trattamento delle informazioni riservate o i rapporti con le autorità giudiziarie (ad esempio, la mancata segnalazione di accertamenti ovvero di mandati di comparizione emessi nei confronti dei lavoratori, per motivi attinenti la prestazione lavorativa) o tutte le trasgressioni che, pur non rientrando nel punto precedente, non comportino sanzioni più gravi.

3.5. Trasgressioni che comportano la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione

Viene disposta la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, fino ad un massimo di cinque giorni, nei casi di recidiva nella commissione di infrazioni di cui al precedente punto 3.3., nonché nei casi di violazioni procedurali di gravità tale da esporre il Centro Studi Athena a responsabilità nei confronti dei terzi.

Oltre i casi sopra indicati di recidiva o di significativa gravità della violazione, sono sanzionate con la sospensione le condotte attive e volontarie di inosservanza del dettato del Modello consistenti, ad esempio, nel redigere report e documenti, nel rilasciare dichiarazioni contenenti trascrizioni di informazioni o dati falsi, attestazioni di fatti non veri, sottoscrizioni di false dichiarazioni o nell'alterare o distruggere relazioni e documenti.

3.6. Trasgressioni che possono costituire giustificato motivo soggettivo di licenziamento

La sanzione del licenziamento con preavviso per giustificato motivo soggettivo, ai sensi e nelle forme della L. n. 604/1966 e del Contratto Collettivo Nazionale, si irroga nei casi di reiterata grave violazione delle procedure aventi rilevanza esterna quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- violazioni commesse nella gestione dei rapporti e nello svolgimento di attività a contatto con la Pubblica Amministrazione (ad esempio, nel caso del dipendente che invii documenti falsi o contraffatti o rilasci false dichiarazioni alla Pubblica Amministrazione);
- violazioni commesse nell'ambito dei poteri di firma, dei relativi abbinamenti e del rilascio delle deleghe, con particolare riguardo ai rischi connessi ai reati contro la Pubblica Amministrazione ed ai reati societari con riguardo ad atti e documenti formati con la Pubblica Amministrazione e/o inviati alla medesima;
- azioni commesse in violazione dell'obbligo di formazione e consegna delle dichiarazioni richieste dal Modello o dal Codice Etico o falsità nelle stesse;
- violazioni commesse nell'inosservanza del dovere di segnalazione dei conflitti di interesse, soprattutto nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- violazioni commesse nella redazione delle comunicazioni sociali destinate al pubblico o ai soci, oppure alle Autorità Pubbliche, attestando o trascrivendo volontariamente le informazioni ivi contenute o i documenti di supporto.

3.7. Trasgressioni che possono comportare il licenziamento senza preavviso per giusta causa

La sanzione del licenziamento per giusta causa, senza preavviso, ex art. 2119 c.c., si può irrogare per punire quelle violazioni del Modello, del Codice Etico e dei Protocolli, commesse con dolo o colpa così grave da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si elencano qui di seguito:

- l'omessa, carente o falsa redazione e conservazione della documentazione degli atti relativi alle procedure, dolosamente volta a impedire la trasparenza e la verificabilità delle stesse;
- la violazione o l'elusione del sistema di controllo, realizzata dolosamente distruggendo od alterando la documentazione relativa alla procedura, oppure impedendo l'accesso a documenti ed informazioni da parte degli organi preposti, ivi compreso l'Organismo di Vigilanza;
- la dolosa violazione di procedure con rilevanza esterna oppure l'elusione fraudolenta delle stesse,

centro studiATHENA	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/2001	Edizione 00	Revisione 01
	REGOLAMENTO DISCIPLINARE VIOLAZIONE DEL MODELLO		7

attraverso un comportamento diretto a realizzare inequivocabilmente uno dei reati di cui al D.Lgs. n. 231/2001 o, addirittura, la condanna passata in giudicato per aver commesso uno dei reati ivi previsti.

Qualora il dipendente sia incorso in una delle mancanze rilevanti ai sensi del presente punto 3.6., il Centro Studi Athena può, a propria discrezione, disporre un'iniziale sospensione cautelare e non disciplinare del medesimo dal lavoro e dalla retribuzione, con effetto immediato, per un tempo non superiore a 10 giorni. Nel caso in cui, a seguito degli accertamenti effettuati, il Centro Studi Athena decida, comunque, di comminare il licenziamento, lo stesso decorrerà dal giorno di inizio della sospensione.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/2001	Edizione 00	Revisione 01
	REGOLAMENTO DISCIPLINARE VIOLAZIONE DEL MODELLO		8

Art. 4 – DIRIGENTI

4.1. Trasgressioni che non comportano la risoluzione del rapporto di lavoro

La condotta dei Dirigenti, in violazione del dettato del Codice Etico e del Modello, è sanzionata secondo le modalità previste per le altre categorie di lavoratori dipendenti, applicando, tra l'altro, il principio di proporzionalità dettato dall'art. 2106 c.c., oltre che i medesimi criteri della gravità oggettiva del fatto costituente infrazione, del grado di colpa o dolo, della reiterazione o meno del medesimo comportamento e dell'intenzionalità dello stesso.

I provvedimenti disciplinari applicabili ai Dirigenti sono quelli previsti dai Contratti Collettivi e dalla normativa di legge vigente per gli impiegati di massima categoria dipendenti dell'azienda.

Nel caso in cui il Dirigente si renda colpevole di una infrazione che non comporti la risoluzione del rapporto di lavoro, tali episodi devono, comunque, essere annotati nelle rispettive schede valutative/note di qualifica o nel loro stato di servizio, o, ancora, in un apposito registro tenuto dall'impresa.

L'annotazione, oltre che funzionale nel memorizzare eventuali recidive, deve essere tenuta in considerazione, negativamente, anche dall'Amministratore responsabile dell'area di appartenenza del trasgressore, ai fini del conferimento di ulteriori incarichi e deleghe, nonché dell'elargizione di gratifiche, premi, benefit, aumento di compensi.

Qualora si riscontrino, a carico del medesimo Dirigente, otto violazioni tali da non comportare il licenziamento, allo stesso saranno revocate le eventuali deleghe ed egli potrà essere assegnato ad un'altra area dell'azienda, non a rischio, nei modi previsti dal Contratto Collettivo Nazionale.

4.2. Trasgressioni che comportano la risoluzione del rapporto di lavoro

Qualora un Dirigente violi le disposizioni del Modello (Codice Etico e Protocolli compresi) in una maniera che, per gli altri lavoratori subordinati, avrebbe comportato il licenziamento o se questi impedisca dolosamente, nell'area di propria competenza, l'applicazione delle misure previste dal Modello medesimo, il suo rapporto di lavoro sarà risolto, conformemente alle previsioni (licenziamento con contestuale motivazione) del Contratto Collettivo Nazionale.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/2001	Edizione 00	Revisione 01
	REGOLAMENTO DISCIPLINARE VIOLAZIONE DEL MODELLO		9

Art. 5 – AMMINISTRATORI

In caso di violazione da parte degli Amministratori di quanto prescritto nel Modello e nel Codice Etico adottato dal Centro Studi Athena, l'Organismo di Vigilanza deve informare il Legale Rappresentante e il Comitato direttivo che decidono, nella adunanza appositamente convocata, i provvedimenti da adottare.

Le infrazioni degli Amministratori che abbiamo, tra gli altri, l'effetto di causare il licenziamento di dirigenti o dipendenti, oppure di procurare danni all'Associazione Onlus e ai soci, oppure che costituiscano simulazione di operazioni finanziarie, comportano la revoca per giusta causa dei trasgressori, previa deliberazione dell'Organo competente.

Fuori dai casi di revoca dell'incarico di cui sopra, gli Amministratori, cui siano stati attribuiti dei poteri da esercitarsi disgiuntamente, qualora compiano degli atti eccedenti o non contemplati nell'ambito dei poteri loro conferiti o, comunque, violino limiti prescritti dal Modello per più di tre volte nel corso di un esercizio, saranno sospesi dall'incarico, nel rispetto dell'Atto Costitutivo e dello Statuto.

Qualora le trasgressioni al Modello configurino anche ipotesi di decadenza dalla carica di Amministratore ex art. 2382 c.c., l'Assemblea dei Soci provvederà direttamente alla sostituzione ai sensi dell'art. 2386 c.c..

Deve escludersi l'applicazione delle misure sanzionatorie agli Amministratori che abbiano violato il Modello nei casi di ratifica dei predetti comportamenti da parte dell'Assemblea dei Soci, nella prima adunanza possibile o, comunque, entro quattro mesi dal riscontro della trasgressione.

Le eventuali contestazioni di reati agli Amministratori, rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, da parte dell'Autorità Giudiziaria, non comportano l'automatica applicazione delle sanzioni disciplinari qui previste, essendo la valutazione rimessa all'Assemblea dei Soci.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/2001	Edizione 00	Revisione 01
	REGOLAMENTO DISCIPLINARE VIOLAZIONE DEL MODELLO		10

Art. 6 - CONSULENTI, CONCESSIONARI, AGENTI, INTERMEDIARI, PATNERS, LAVORATORI PARASUBORDINATI E COLLABORATORI ESTERNI

Le violazioni del Modello e del Codice Etico imputabili a consulenti esterni, partner e fornitori e, più in generale, a coloro che collaborano con il Centro Studi Athena pur non essendovi legati da un rapporto di dipendenza, perpetrate nello svolgimento di attività in nome e/o per conto o sotto il controllo dell'Associazione, qualora siano tali da comportare anche il solo rischio di irrogazioni di sanzioni a danno di quest'ultima, legittimeranno l'immediata applicazione di misure disciplinari a carico dei responsabili.

A tal fine, il Centro Studi Athena si impegna ad inserire specifiche e dettagliate clausole nei contratti, nelle lettere d'incarico o negli accordi di *partnership*, che prevedano le sanzioni irrogabili.

In mancanza, è prerogativa degli Amministratori, di concerto con l'Organismo di Vigilanza, valutare la gravità della violazione e, quindi, decidere in merito alla sanzione, di volta in volta, applicabile.

Tali infrazioni, seppure lievi, sono, comunque, valutate negativamente ai fini del rinnovo del contratto e/o dell'incarico al terzo trasgressore.

Le violazioni possono essere sanzionate, proporzionalmente alla gravità, con le modalità già previste in questo Codice Disciplinare nei confronti dei lavoratori dipendenti, fino a comportare la risoluzione immediata e di diritto del rapporto contrattuale.

CENTRO STUDI ATHENA



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

EX D. LGS. 231/2001

Regolamento operativo organismo di vigilanza
ai sensi ex D.Lgs n° 231/01

Approvato all'unanimità dal Comitato direttivo con deliberazione del 14/03/2014

Edizione n. 00	Revisione n. 01	01/04/2014	Copia controllata n. ____
----------------	-----------------	------------	---------------------------

Ragione sociale: Centro Studi Athena
Sede Legale: Via San Francesco, 13
Sede Operativa: Via San Francesco, 13
92018 - Santa Margherita di Belice (AG)
P.IVA 02525220840 – C.F. 92018020849

Diritti di Autore e Clausole di Riservatezza

Il presente documento è di proprietà esclusiva del Centro Studi Athena; tutte le informazioni in esso contenute sono riservate. Il presente documento non può essere copiato o riprodotto, nemmeno parzialmente, senza esplicita autorizzazione scritta da parte della Direzione del Centro Studi Athena

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/2001	Edizione 00	Revisione 01
	REGOLAMENTO ORGANISMO DI VIGILANZA		2

INDICE

ART 1. OGGETTO

ART 2. COMPOSIZIONE

ART 3. COMPETENZE E FUNZIONI

ART 4. FLUSSI INFORMATIVI

ART 5. MODALITÀ DI RIUNIONE E OBBLIGHI DI RIPORTO

ART 6. VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE

ART 7. POSSIBILITÀ DI NOMINARE CONSULENTI

ART 8. DURATA IN CARICA

ART 9. RINUNCIA E REVOCA DEL MANDATO

ART 10. SCIoglimento DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

ART 11. CAUSE DI INELEGGIBILITÀ

ART 11. CAUSE DI INELEGGIBILITÀ

ART 12. REMUNERAZIONE

ART 13. RISERVATEZZA

ART 14. MODIFICHE, INTEGRAZIONI E PUBBLICITÀ

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/2001	Edizione 00	Revisione 01
	REGOLAMENTO ORGANISMO DI VIGILANZA		3

ART 1. OGGETTO

Il presente regolamento disciplina composizione, funzionamento e procedure dell'Organismo di Vigilanza nel seguito denominato anche "*l'Organo*" o "*O.d.V.*"), strumento essenziale per un corretto funzionamento del Modello Organizzativo del Centro Studi Athena finalizzato alla prevenzione dei "reati presupposto" ex D.Lgs. 231/01.

Il presente documento si applica congiuntamente al Codice Etico adottato dall'Associazione Onlus.

ART 2. COMPOSIZIONE

Per la completa osservanza ed interpretazione del Modello Organizzativo della Società, con delibera del Comitato direttivo, è stato istituito un Organismo di Vigilanza avente natura monocratica e ciò in ragione della individuata sostanziale univocità delle competenze richieste per la gestione dei rischi correlati al particolare risk management di Centro Studi Athena, rispetto ai "reati presupposto" di cui al D.lgs. 231/01.

ART 3. COMPETENZE E FUNZIONI

L'Organismo di Vigilanza è chiamato a svolgere le proprie funzioni come un organismo interno dotato di poteri di iniziativa e controllo, così come prescritto dal D.Lgs. 231/2001. Nell'esercizio delle sue funzioni, l'Organismo di Vigilanza deve improntarsi a principi di autonomia ed indipendenza.

L'Organismo di Vigilanza deve adempiere all'incarico con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico, dalla natura dell'attività esercitata e dalle specifiche competenze.

Nello svolgimento dei propri compiti ex D.Lgs. 231/2001 l'Organo è chiamato a svolgere le seguenti attività:

- a) identificare e monitorare adeguatamente i rischi di cui al D.Lgs 231/2001 verificatisi o configurabili rispetto ai reali processi aziendali, procedendo ad un costante aggiornamento dell'attività di rilevazione e mappatura dei rischi reato;
- b) verificare la necessità di aggiornamento del Modello Organizzativo conformemente all'evoluzione normativa, nonché in conseguenza delle modifiche dell'organizzazione interna e dell'attività aziendale;
- c) verificare l'adeguatezza del Modello Organizzativo, ossia la sua efficacia nel prevenire i comportamenti illeciti;
- d) collaborare alla predisposizione ed integrazione dei codici comportamentali interni;
- e) avvalersi di tutte le funzioni aziendali interne per l'acquisizione di informazioni rilevanti ai sensi della normativa vigente;
- f) accedere a tutte le attività svolte del Centro Studi Athena ed alla relativa documentazione; ove attività rilevanti o potenzialmente rilevanti siano affidate a terzi, l'O.d.V. deve poter accedere anche alle attività svolte da detti soggetti;
- g) promuovere iniziative atte a diffondere la conoscenza del Modello Organizzativo tra gli organi e tra i dipendenti del Centro Studi Athena, fornendo le istruzioni ed i chiarimenti necessari ed istituendo specifici corsi di formazione;
- h) effettuare periodicamente verifiche mirate su specifiche attività poste in essere nell'ambito dei processi potenzialmente a rischio;
- i) disporre verifiche straordinarie e/o indagini mirate, laddove si evidenzino disfunzioni del Modello Organizzativo o si sia verificata la commissione di reati oggetto delle attività di prevenzione;
- j) vigilare sul rispetto e l'applicazione del Modello Organizzativo ed attivare, attraverso le funzioni aziendali preposte, gli eventuali provvedimenti sanzionatori ai sensi di legge e di contratto.

All'O.d.V. spetta il potere di esprimersi sulla necessità o meno di un proprio ampliamento in senso

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/2001	Edizione 00	Revisione 01
	REGOLAMENTO ORGANISMO DI VIGILANZA		4

collegiale, attraverso segnalazione al Comitato Direttivo, nonché di determinare un budget di spesa su base annua per l'esercizio delle funzioni di vigilanza; il budget sarà presentato annualmente, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, al Comitato Direttivo.

L'Organo, fatte salve le competenze dei singoli servizi, ha altresì una funzione consultiva e propositiva affinché l'organizzazione si sviluppi nell'ambito dei criteri di eticità.

In particolare l'O.d.V. ha il compito di:

- a) definire le iniziative ritenute opportune a diffondere la conoscenza del Codice Etico e a chiarirne il significato e l'applicazione;
- b) coordinare l'elaborazione delle norme e delle procedure che attuano le indicazioni del Codice Etico;
- c) promuovere la revisione periodica del Codice Etico e dei meccanismi di attuazione;
- d) vigilare sul rispetto e l'applicazione del Codice Etico e attivare attraverso le funzioni aziendali preposte gli eventuali provvedimenti sanzionatori ai sensi di legge e di contratto;
- e) riportare periodicamente al Comitato Direttivo sull'attività svolta e sulle problematiche connesse all'attuazione del Codice Etico.

ART 4. FLUSSI INFORMATIVI

Il corretto ed efficiente svolgimento delle funzioni dell'O.d.V. si fonda su un continuo flusso di informazioni verso lo stesso organo. L'O.d.V. potrà pertanto richiedere ed acquisire dati, informazioni, specifiche operative, modalità di esecuzione/attuazione, sulla base di criteri che periodicamente determinerà con eventuale indicazione di settori e/o campi specifici.

Al fine di agevolare l'attività di vigilanza sull'efficacia del Modello Organizzativo, nonché l'accertamento delle cause o disfunzioni che avessero reso eventualmente possibile il verificarsi di determinati reati presupposto l'O.d.V. potrà avere accesso a qualsiasi informazione, comunicazione e documentazione, anche se proveniente da terzi, riguardanti criticità ai sensi del modello, ovvero a notizie relative alla commissione dei reati o a "pratiche" non in linea con lo stesso.

Le informazioni acquisite dall'O.d.V. saranno trattate in modo tale da garantire:

- a) il rispetto della persona, della dignità umana e della riservatezza e da evitare per i segnalanti qualsiasi forma di ritorsione, penalizzazione o discriminazione;
- b) la tutela dei diritti di enti/società e persone in relazione alle quali sono state effettuate segnalazioni in mala fede e successivamente risultate infondate.

Le informazioni che saranno fornite all'O.d.V. dovranno essere inviate tramite l'indirizzo email (odv@centrostudiathena.it) che è stato reso pubblico tramite comunicazione ufficiale a tutti gli stakeholders, dipendenti e collaboratori, a seguito di delibera del Comitato direttivo del 01/04/2014.

Dovrà essere possibile risalire alla fonte delle informazioni stesse. A seguito delle informazioni ricevute, l'O.d.V. istituisce un procedimento volto ad accertare la violazione del modello organizzativo, riservandosi la facoltà di assumere informazioni dal soggetto segnalante nonché dal soggetto autore della trasgressione. Terminata la fase istruttoria, l'O.d.V. dovrà informare tempestivamente il Comitato Direttivo che irrognerà le opportune sanzioni.

Le informazioni, le notizie e la documentazione raccolti dall'O.d.V. nell'esercizio delle proprie funzioni saranno conservate presso un apposito archivio e saranno accessibili solo dall'O.d.V. stesso.

All'O.d.V. è garantito il potere di:

- accedere ad ogni e possibile documento aziendale rilevante per l'espletamento delle funzioni ad esso demandate;
- disporre che il personale fornisca tempestivamente dati, informazioni e notizie circa l'attuazione del modello organizzativo.

L'Amministratore Delegato dovrà informare correttamente e tempestivamente l'Organismo di Vigilanza di ogni variazione della struttura organizzativa, dei mutamenti intervenuti nelle aree di attività dell'ente, di ogni variazione che possa coinvolgere le aree sensibili e/o i relativi soggetti referenti in rapporto ai reati considerati potenziale presupposto per l'attribuzione della responsabilità amministrativa della società, e ciò

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/2001	Edizione 00	Revisione 01
	REGOLAMENTO ORGANISMO DI VIGILANZA		5

in conformità al Modello Organizzativo.

ART 5. MODALITÀ DI RIUNIONE E OBBLIGHI DI RIPORTO

L'Organismo di Vigilanza si riunisce con frequenza almeno trimestrale e, in ciascuna seduta, prenderà in considerazione, a rotazione, le diverse aree sensibili, secondo il piano di attività che verrà redatto annualmente nei termini di seguito indicati.

ART 6. VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE

Ogni incontro deve essere oggetto di specifica verbalizzazione ed il verbale deve essere trascritto sul libro delle adunanze dell'Organismo di Vigilanza e deve essere sottoscritto dagli eventuali intervenuti.

Dallo stesso si devono evidenziare:

- le informazioni ricevute dall'Organismo di Vigilanza;
- le richieste di informazioni fatte dall'Organismo di Vigilanza e le risposte da questo ricevute, anche se negative.

Le informazioni avranno ad oggetto:

il Modello Organizzativo adottato dal Centro Studi Athena ed in particolare:

- le modalità con cui viene condotta l'identificazione e la valutazione dei rischi di commissione dei reati;
- le misure con cui sono gestiti e coperti i rischi di commissione dei reati e le linee di condotta previste;
- il sistema di diffusione delle informazioni rilevanti alle persone che operano per Centro Studi Athena;
- il controllo sull'efficace applicazione delle misure indicate dal Modello Organizzativo;
- il sistema dei flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza;
- il sistema disciplinare con cui è sanzionato il mancato rispetto delle misure indicate dal Modello Organizzativo;
- il piano di vigilanza sul funzionamento e l'osservanza del Modello Organizzativo e l'attività svolta dall'Organismo di Vigilanza;
- le violazioni alle prescrizioni previste dal Modello Organizzativo;
- i mutamenti nell'assetto organizzativo delle attività e le modifiche normative che interessano il Modello Organizzativo;
- gli adeguamenti e gli aggiornamenti del Modello Organizzativo;
- le relazioni informative periodiche inviate agli amministratori;
- le altre informazioni e comunicazioni afferenti al Modello Organizzativo ed al suo funzionamento indirizzate agli amministratori;
- ogni altra informazione ritenuta rilevante od utile per lo svolgimento dell'attività di vigilanza.

I verbali sono firmati, datati con mezzi equipollenti alla data certa e debitamente conservati dall'Organismo di Vigilanza in un apposito libro delle adunanze.

ART 7. POSSIBILITÀ DI NOMINARE CONSULENTI

L'Organismo di Vigilanza può nominare consulenti con esperienza in specifiche aree. A tali soggetti è richiesto il rispetto degli obblighi di diligenza previsti per i componenti dell'Organismo di Vigilanza.

ART 8. DURATA IN CARICA

L'Organismo di Vigilanza dura in carica 3 anni. L'Organo decaduto conserva le proprie funzioni fino all'insediamento del nuovo Organismo di Vigilanza che deve avvenire per nomina del Comitato direttivo entro e non oltre i 4 mesi successivi la cessazione o le dimissioni.

ART 9. RINUNCIA E REVOCA DEL MANDATO

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/2001	Edizione 00	Revisione 01
	REGOLAMENTO ORGANISMO DI VIGILANZA		6

Qualora l'Organismo di Vigilanza intenda rinunciare all'incarico deve darne pronta e motivata comunicazione al Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione provvederà alla sostituzione. L'Organismo di Vigilanza non può essere revocato se non per giusta causa.

A tale proposito, per giusta causa di revoca dovrà intendersi, in via esemplificativa e non esaustiva:

- l'interdizione o l'inabilitazione, ovvero una grave infermità che renda il componente inidoneo a svolgere le proprie funzioni di vigilanza, o un'infermità che, comunque, comporti l'assenza dall'attività per un periodo superiore a sei mesi;
- l'attribuzione di funzioni e responsabilità operative incompatibili con i requisiti di autonomia di iniziativa e di controllo, indipendenza e continuità di azione, che sono propri dell'Organismo di Vigilanza;
- un grave inadempimento dei doveri propri dell'Organismo di Vigilanza di cui all'art. 5;
- una sentenza di condanna a carico del Centro Studi Athena per uno dei reati presupposto ai sensi del D.Lgs. 231/01, passata in giudicato, ove risulti dagli atti l'"omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'Organismo di Vigilanza, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del Decreto;
- una sentenza di condanna passata in giudicato, a carico del componente dell'Organismo di Vigilanza per aver personalmente commesso uno dei reati previsti dal Decreto;
- una sentenza di condanna passata in giudicato, a carico del componente dell'Organismo di Vigilanza, ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- il sopraggiungere di una delle cause di ineleggibilità di cui al successivo punto 11.

ART 10. SCIOGLIMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza è sciolto in caso di dimissione o per un conclamato impedimento che pregiudichi l'operatività dell'Organo per oltre 4 mesi. Il Consiglio di Amministrazione provvede, in quel caso, al rinnovo dell'organismo.

ART 11. CAUSE DI INELEGGIBILITÀ

Non possono essere eletti nell'Organismo di Vigilanza coloro che:

- a) abbiano subito condanne nei termini di cui al precedente art. 9;
- b) si trovino comunque nelle condizioni ostative previste dal Codice Etico.

ART 12. REMUNERAZIONE

La remunerazione spettante all'Organismo di Vigilanza è stabilita dal Comitato Direttivo all'atto della nomina o con successiva deliberazione. All'Organismo spetta, in ogni caso, il rimborso delle spese sostenute per le ragioni d'ufficio.

ART 13. RISERVATEZZA

Tutte le informazioni relative all'attività dell'Organo di Vigilanza saranno considerate da tutti i soggetti coinvolti come riservate e per esclusivo uso interno, fatti salvi gli obblighi di legge, le informazioni già note e gli obblighi informativi previsti dal presente documento, dal Modello Organizzativo e dal Codice Etico.

ART 14. MODIFICHE, INTEGRAZIONI E PUBBLICITÀ

Il presente Regolamento potrà essere oggetto di modifiche ed integrazioni, con le stesse modalità con cui si è provveduto alla redazione da parte dell'O.d.V. ed all'approvazione dello stesso da parte del Comitato direttivo. Il presente documento è disponibile al pubblico e ne è assicurata la massima pubblicità.